SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 luglio 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1986, n. **328.**

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma primo, secondo e terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 1,60 punti;

b) per il personale femminile: 4,00 punti;

c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma primo, lettera *b*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 8,45 punti.

3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, pari a lire 5.607 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia».

5. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché a favore delle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

Al relativo onere, pari a lire 740 miliardi, si provvede a carico del capitolo 3634 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1986.

6. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1986.

Art. 2.

1. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1986.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 3.465 miliardi per l'anno 1988 e in lire 1.440 miliardi per il periodo 1989-97, si provvede a carico delle assegnazioni recate dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Art. 3.

1. I benefici di cui al presente decreto non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

2. I benefici di cui al comma 1 non si applicano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma.

3. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 relativi a contributi dovuti per il mese di gennaio 1986, ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° giugno 1986.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Per l'anno 1986 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, e per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta, fissato al 30 giugno di ciascun anno dall'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1986.

Art. 5.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1986, n. 34, e 26 aprile 1986, n. 123.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 18

86G0667

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1986, n. **329**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

igiene applicata;
medicina sociale;
antropologia criminale;
endocrinologia ostetrica e ginecologica;
endocrinologia sperimentale;
ematologia forense;
chirurgia plastica dermatologica;
puericultura prenatale;
urologia ginecologica;
saggi e dosaggi farmacologici;
igiene industriale;
neurochirurgia infantile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1986
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 236

86G0647

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1986, n. **330**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia del giornalismo e dell'informazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1986
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 239

86G0648

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1986, n. **331.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 92, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

medicina d'urgenza;
embriologia;
immunopatologia.

Art. 2.

Nell'art. 104, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «chimica fisica delle interfasi».

Nell'art. 105, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «chimica fisica delle interfasi».

Nell'art. 115, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «botanica sistematica».

Nell'art. 117, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «botanica sistematica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1986
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 240

86G0649

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1986.

Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali in materia sanitaria;

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che, nel demandare alla potestà legislativa regionale la disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato e la definizione delle caratteristiche funzionali di tali istituzioni onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali, attribuisce allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento;

Visto lo schema elaborato dal Ministero della sanità per i requisiti delle case di cura private;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1986, con la quale il Presidente del Consiglio di Ministri è stato delegato ad emanare, d'intesa con il Ministro della sanità, un atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private;

Decreta:

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E CLASSIFICAZIONE DELLE CASE DI CURA PRIVATE

Art. 1.

Individuazione delle case di cura private

Agli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero ed, eventualmente, all'assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di degenza diurna di cittadini italiani e stranieri a fini di diagnosi, cura e riabilitazione.

Il presente atto di indirizzo stabilisce i requisiti minimi cui devono rispondere tutte le case di cura private.

Art. 2.

Autorizzazione all'apertura, all'ampliamento o alla trasformazione

L'autorizzazione all'apertura di case di cura private ed all'ampliamento o trasformazione delle medesime viene rilasciata dai competenti organi regionali.

La denominazione delle case di cura private deve essere preceduta o seguita dall'indicazione «casa di cura privata». È fatto divieto di usare l'aggettivo «internazionale», nonché denominazioni o frasi atte ad ingenerare confusione con strutture sanitarie pubbliche.

In casi di violazione delle disposizioni di legge statale o regionale delle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, i competenti organi delle regioni o quelli dalle stesse individuati diffidano il titolare della casa di cura ad eliminarle entro un congruo termine tassativo. Trascorso detto termine viene ordinata la chiusura delle case stesse fino a quando non vengono rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.

Nel caso di reiterate infrazioni gli organi regionali possono revocare l'autorizzazione all'apertura.

Art. 3.

Tipologia

Le case di cura private possono essere così distinte:

1) case di cura medico-chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche;

2) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;

3) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;

4) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale;

5) case di cura ad indirizzo monospecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica;

6) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, ecc.).

La capacità ricettiva minima delle case di cura private è fissata come segue:

per le case di cura medico-chirurgiche generali: n. 60 posti letto;

per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4): n. 40 posti letto;

per le case di cura monospecialistiche e ad indirizzo specifico di cui ai punti 5) e 6): n. 30 posti letto.

Nell'esercizio delle loro attribuzioni le regioni si devono assicurare che le case di cura private siano in possesso dei requisiti minimi indicati dal presente atto di indirizzo.

Capo II

CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE

Art. 4.

Progettazione

Ogni progetto per la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione di case di cura private, redatto da un ingegnere o un architetto, deve essere approvato dai competenti organi regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

I progetti devono essere corredati di una relazione tecnico-sanitaria a firma del progettista e di un medico competente in igiene e tecnica ospedaliera.

Nella relazione tecnico-sanitaria debbono essere posti in evidenza tra l'altro:

1) il rapporto con le previsioni e indicazioni del Piano sanitario regionale;

2) i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni al Piano regolatore vigente;

3) l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno e alla vegetazione esistente;

4) il rapporto del progetto con le condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidità relativa, ventosità e soleggiamento;

5) i concetti igienico-sanitari e funzionali che hanno informato la redazione del progetto, con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;

6) l'aggregazione dei corpi di fabbrica; i criteri distributivi dei servizi diagnostico-terapeutici per i malati interni e per quelli esterni, dei locali di degenza completa e diurna e dei servizi generali;

7) le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati;

8) la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza, nonché le specialità che si intendono attivare;

9) i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, ed in genere per altri servizi generali e impianti tecnologici;

10) la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i vari settori funzionali con la precisazione delle modalità di installazione.

Art. 5.

Area

L'area prescelta, oltre che rispondere alle norme del Piano regolatore comunale, dovrà presentare i seguenti requisiti urbanistici, igienico-ambientali, geologico-morfologici e climatici, dimensionali:

deve essere bene inserita nel sistema delle comunicazioni in dipendenza della viabilità, della rete dei trasporti pubblici e dell'entità dei traffici e dei tempi massimi di percorrenza;

deve avere varchi sufficientemente comodi ed ampi e muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta accessibilità; deve consentire l'arretramento dell'ingresso dei malati rispetto al filo stradale in modo da offrire una sufficiente sicurezza nell'accesso.

L'ubicazione della casa di cura dovrà avvenire in località salubre ed alberata, lontano da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie rumorose o dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri e da quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attività terapeutiche ed al soggiorno. L'area non dovrà insistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali, non dovrà essere esposta a venti fastidiosi e non dovrà essere situata sottovento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.

Per le case di cura di nuova costruzione o attivazione, la superficie totale dell'area non deve essere inferiore a mq 70 per posto letto; per ampliamenti strutturali intesi ad aumentare i posti letto o comunque nel caso di incremento di posti letto, deve essere previsto un aumento della superficie totale di 70 mq per ogni posto letto in aumento; almeno 15 mq per posto letto devono essere destinati a parco e giardino e devono essere previste aree destinate al parcheggio delle autovetture in misura di 1 mq ogni 10 mc nel rispetto delle norme urbanistiche locali.

Art. 6.

Approvvigionamento idrico

La dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile per posto letto non deve essere inferiore a 200 litri.

Le case di cura dovranno essere dotate di una riserva idrica corrispondente almeno al 50% del fabbisogno complessivo di un giorno e realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.

Deroghe alla dotazione minima indicata potranno essere concesse laddove sussistano reali condizioni di carenza delle risorse idriche locali.

Art. 7.

Smaltimento dei rifiuti liquidi

I rifiuti liquidi delle case di cura private che non possono essere convogliati nella rete di fognatura cittadina devono essere sottoposti a trattamenti, tra cui quello finale della disinfezione, in aderenza a quanto prescritto nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento «Direttive per la disciplina degli scarichi di pubbliche fognature e di insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» ed ai provvedimenti regionali conseguenti a tali direttive.

Art. 8.

Smaltimento dei rifiuti solidi

In base all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 («Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlordifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi») ai rifiuti prodotti nelle case di cura che siano assimilabili per qualità a quelli urbani si applicano le disposizioni dello stesso decreto relativo ai rifiuti urbani.

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

Art. 9.

Smaltimento dei rifiuti radioattivi

I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente approvati dai competenti organi regionali, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1972, n. 4, ed in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni.

Art. 10.

Caratteristiche costruttive

Lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei corpi di fabbrica devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali. In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei malati deve essere assicurata l'illuminazione naturale mediante finestre prospicienti all'esterno e che forniscano anche una adeguata ventilazione naturale.

Negli edifici a più di un piano devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque destinati a lettighe e ammalati, a materiale pulito e vitto, al materiale sporco.

I corridoi destinati al transito dei malati devono avere una larghezza non inferiore a m 2.

Le scale dovranno avere gradini di larghezza minima di m 1,50, pedata minima di cm 23 ed alzata massima di cm 17.

Devono essere adottati materiali e provvedimenti adeguati per la protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno o dal funzionamento degli impianti tecnologici.

Le pareti di tutti i locali devono essere rivestite di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla disinfezione ed all'azione meccanica.

Le Regioni, in base alle caratteristiche climatiche esterne locali, stabiliranno le altezze minime nette dei piani delle case di cura; in ogni caso detto valore minimo non potrà essere inferiore a m 2,70.

Art. 11.

Eliminazione barriere architettoniche

In relazione all'ottimale agibilità della casa di cura da parte dei malati e del personale, anche ai fini di una desiderabile prevenzione degli infortuni di tipo domestico, dovranno osservarsi ed eventualmente integrarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 («Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici»).

Art. 12.

Protezione antisismica

Nella predisposizione delle condizioni strutturali dell'edificio secondo le normative nazionali e locali sulla protezione antisismica dovranno prevedersi particolari accorgimenti per consentire la massima sicurezza possibile per degenti costretti a letto e per facilitare la loro evacuazione all'aperto nel minor tempo possibile.

Art. 13.

Sicurezza antincendi

La sicurezza antincendi deve essere assicurata in tutti gli ambienti della casa di cura attraverso l'applicazione delle norme tecniche vigenti e prescritte dai vigili del fuoco secondo le seguenti direttrici:

a) caratteristiche delle strutture ed impiego di materiali resistenti al fuoco;

b) avvisatori di incendio;

c) uscite di sicurezza e scale esterne di emergenza;

d) impianti elettrici realizzati secondo le norme vigenti;

e) rete antincendio ed altri sistemi di spegnimento.

Art. 14.

Condizioni microclimatiche

Le case di cura devono essere dotate di impianti atti ad assicurare idonee condizioni microclimatiche.

La temperatura dell'aria non dovrà essere inferiore a 20 °C per le sale di degenza e di soggiorno e a 22 °C per le sale di visita e medicazione.

Nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche (sale operatorie, sale da parto, sale di degenza immaturi, rianimazione, terapia intensiva ecc.) dovranno essere previsti impianti di condizionamento integrale a tutt'aria esterna con un numero di ricambi orari adeguato alle specifiche esigenze del servizio ed un controllo particolare della purezza dell'aria attraverso opportuni filtri assoluti.

Per tali settori i valori della temperatura e dell'umidità relativa saranno determinati in funzione delle esigenze specifiche del servizio a cui l'impianto è destinato.

Art. 15.

Protezione dalle radiazini ionizzanti

Per l'impiego di apparecchi o di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti si devono adottare i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione sanitaria dei degenti e del personale. Per essa devonsi osservare le prescrizioni di legge con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni.

Art. 16.

Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e della legge 1° marzo 1968, n. 186.

Le case di cura devono essere dotate di dispositivi ed impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica e immediata disponibilità di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e dei servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra essi i complessi operatori e da parto, il servizio di rianimazione, le sale di terapia intensiva, le sale per immaturi, l'emoteca), nonché un minimo di illuminazione negli altri ambienti.

Idonei provvedimenti devono essere adottati per l'illuminazione notturna e per i dispositivi acustico-luminosi per la chiamata del personale.

Art. 17.

Impianti di distribuzione dei gas

Nelle case di cura che ricoverano malati di forme acute mediche o chirurgiche la distribuzione dei gas medicali deve essere effettuata con impianto centralizzato nel rispetto delle normative indicate dal comando dei vigili del fuoco.

Capo III

REQUISITI DI CARATTERE TECNICO-SANITARIO

Art. 18.

Requisiti generali

Ogni casa di cura privata, oltre a soddisfare alle esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, deve presentare almeno i seguenti servizi e locali:

a) servizio di accettazione;
b) camere di degenza;
c) locali di soggiorno e di attesa;
d) locali e servizi separati per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme morbose diffusive;
e) locali per la direzione sanitaria e per quella amministrativa;
f) servizio di radiodiagnostica;
g) servizio di analisi;
h) emoteca, ove richiesta dalla tipologia;
i) complessi operatorio e da parto, ove richiesti dalla tipologia;
l) locali per neonatologia e lactarium, ove richiesti dalla tipologia;
m) servizi per il pubblico e ricoverati;
n) servizi per l'assistenza religiosa;
o) locali per il medico di guardia e, se del caso, per l'ostetrica di guardia;
p) servizi di lavanderia, di cucina e dispensa, di guardaroba, di fardelleria, di disinfezione e disinfestazione;
q) servizio di sterilizzazione;
r) attrezzature tecniche ed impianti tecnologici;
s) servizi per il personale;
t) servizio mortuario.

Art. 19.

Raggruppamento dei servizi e locali

I servizi e locali della casa di cura possono così raggrupparsi:

1) direzione sanitaria e direzione amministrativa;
2) servizi di diagnosi e cura;
3) degenze;
4) servizi generali;
5) impianti tecnologici.

Art. 20.

Direzione sanitaria

La direzione sanitaria deve comprendere i locali per il direttore e i suoi collaboratori e deve essere ubicata in modo da esercitare su tutto il complesso le sue specifiche funzioni.

Art. 21.

Direzione amministrativa

La direzione amministrativa è costituita dai locali per gli uffici amministrativi della casa di cura e deve comprendere anche i locali per i servizi economali e contabili.

Art. 22.

Servizi di diagnosi e cura

L'accettazione consiste di locali per la prima visita e la registrazione e per la eventuale temporanea osservazione dei malati. Deve essere distinta in accettazione sanitaria e accettazione amministrativa.

Le regioni, nell'ambito delle convenzioni di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono chiedere l'istituzione presso le case di cura di un servizio ambulatoriale.

Le regioni, nell'ambito delle predette convenzioni, possono chiedere l'istituzione presso le case di cura private di un servizio continuo di pronto soccorso coordinato, su prescrizione del piano regionale, con gli altri presidi sanitari locali.

Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere di locali ed impianti proporzionati alla capacità del complesso ed alla sua classificazione. Deve essere provvisto di apparecchiature idonee all'applicazione delle misure di protezione da radiazioni ionizzanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni.

Le regioni potranno richiedere l'istituzione di un servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Il servizio di analisi deve essere in grado di effettuare le comuni indagini relative alla tipologia della casa di cura.

Il servizio di emoteca deve essere costituito ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592, e del relativo regolamento di attuazione.

Il complesso operatorio deve essere costituito dall'insieme dei locali per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche; oltre ai veri e propri locali per gli interventi chirurgici deve comprendere almeno un locale per preparazione, risveglio e rianimazione immediata post-operatoria; inoltre deve essere collegato con gli eventuali ambienti di rianimazione e pronto soccorso.

Il blocco operatorio deve essere costituito da almeno due sale operatorie per i primi 100 posti letto chirurgici e da almeno un'altra sala operatoria per ogni ulteriori 50 posti letto chirurgici o frazioni.

Le sale operatorie, in linea di massima, devono avere una superficie non inferiore a mq 30, dimensioni minori saranno ammesse per particolari specialità chirurgiche in relazione all'esigenza degli interventi.

Il complesso per il parto deve essere agevolmente collegato con le degenze di ostetricia e con il complesso operatorio, nonché con la neonatologia, ove esista. Deve essere proporzionato alla capacità delle degenze di ostetricia.

Devono essere previsti inoltre locali ed attrezzature adeguati in rapporto alla specifica attività specialistica. In particolare dovranno essere disponibili attrezzature per le indagini più comuni di fisiopatologia cardiovascolare.

Art. 23.

Degenze

Ogni casa di cura puo essere articolata in unità funzionali di degenza con posti letto non inferiori a 15 (ovvero a 10 nel caso di specialità aggregate) e non superiori a 30; dette unità confluiranno per branche affini i raggruppamenti con non meno di 30 e non più di 100 posti letto; per le case di cura di cui al punto 6) del precedente art. 3, ad indirizzo specifico, in raggruppamenti con non più di 120 posti letto.

Appare indicato per le stanze di degenza per adulti non superare la capacità di 4 letti, con una superficie minima per letto pari a mq 7.

Almeno il 10% delle stanze di degenza devono ospitare un solo letto con una superficie netta non inferiore a mq 9 se riferita al letto di degenza e mq 12 se si prevede un letto d'aggiunta per l'accompagnatore.

Appare indicato nelle stanze di degenza pediatrica non superare la capacità di 4 letti, con una superficie minima per letto pari a mq 5 per le stanze a più letti e a mq 9 per la stanza ad un letto.

Devonsi prevedere gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri e degli accompagnatori dei ricoverati di età inferiore ai 6 anni o dei soggetti particolarmente abbisognevoli dell'assistenza materna.

Nell'ambito delle unità di degenza, o comunque in luogo ritenuto idoneo, devono essere previsti ambienti, necessari anche per il colloquio con i parenti, da destinare ai medici delle case di cura aventi funzioni di diagnosi e cura.

La dotazione complessiva di servizi igienici per le unità funzionali di degenza deve essere commisurata ad almeno un lavabo con acqua calda sanitaria per ogni 4 letti, un bidet ed una tazza w.c. per ogni 6 letti, una vasca da bagno o doccia ogni 10 letti, con esclusione dei servizi riservati alle camere singole.

Le regioni faranno adottare i sistemi costruttivi ed impiantistici più confacenti alle usanze ed alle condizioni climatiche locali in merito alla aerazione ed illuminazione dirette dei vani di latrina, e di antilatrina, oltre a prescrivere i più convenienti particolari tecnici specifici per impianti idrico-sanitari.

Art. 24.

Servizi generali

Il servizio di cucina può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private purché regolarmente autorizzate dall'autorità sanitaria e purché le condizioni di trasporto siano idonee; se del caso vi dovrà essere una cucina dietetica interna. Devono essere installati adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori ed odori nei punti di produzione e per la loro pronta eliminazione.

Il servizio di lavanderia può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private purché regolarmente autorizzate dall'autorità sanitaria e purché le condizioni di trasporto siano idonee; viene comunque escluso l'appalto esterno per la biancheria infetta o sospetta. I locali devono essere attrezzati per la pronta captazione di vapori, polveri ed odori.

Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve essere dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e di disinfestazione degli effetti personali e letterecci, della biancheria e in genere dei materiali infetti, nonché per il deposito dei disinfettanti e disinfestanti. Le case di cura possono consorziarsi fra di loro per la gestione di stazioni di disinfezione e disinfestazione e, limitatamente a quest'ultima, ricorrere ad appalti esterni.

Il servizio di sterilizzazione è necessario allorquando vi siano unità funzionali chirurgiche ed ostetriche e servizi di endoscopia; esso può essere abbinato al complesso operatorio o può costituire un servizio centralizzato in riservata comunicazione con il complesso operatorio e con il complesso per il parto.

Nelle case di cura unicamente mediche la sterilizzazione di siringhe, provette, pezzi di aspirazione, spirometri ed altre attrezzature può essere assicutata mediante stazioni consorziate e con convenzioni con servizi pubblici di sterilizzazione.

Il servizio mortuario, oltre che presentare locali destinati all'osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme ed un separato accesso dall'esterno, deve essere dotato anche di locali per eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, ove non s'intenda assolvere a tale adempimento mediante convenzione.

Il servizio farmaceutico in relazione all'entità del numero di posti letto può constare di idonei locali per il deposito di medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione ecc. oppure può limitarsi ad un armadio farmaceutico.

Il servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato dalla direzione amministrativa per i degenti che ne facciano richiesta.

Il servizio per il pubblico e i ricoverati deve soddisfare le esigenze del pubblico che, per ragioni varie, frequenta la casa di cura, nonché dei ricoverati.

I servizi per il personale devono essere costituiti dagli spogliatoi, dalla mensa e dal ristoro, ove previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il servizio di pulizia generale può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private.

Art. 25.

Impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici comprendono le attrezzature tecnologiche necessarie per assicurare l'efficiente funzionamento dei servizi ausiliari della casa di cura. Essi dovranno prevedere locali attrezzati per le centrali: termica, idrica, elettrica, telefonica, frigorifera, di condizionamento, di aspirazione e vuoto, di gas medicali, antincendio, ricerca persone, trattamento rifiuti solidi, ecc.

Capo IV

PERSONALE

Art. 26.

Personale medico con funzioni igienico-organizzative

Le case di cura con oltre 150 posti letto devono avere un direttore sanitario responsabile, al quale è vietata ogni funzione di diagnosi e cura nella casa di cura stessa.

I requisiti sono:

anzianità di laurea di 10 anni;

libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva o nelle altre discipline dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

almeno 7 anni di servizio presso ospedali pubblici con funzioni di vice direttore sanitario o ispettore sanitario o presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, oppure quale funzionario medico del Ministero della sanità o delle regioni, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o consorzi di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure almeno 7 anni di servizio in qualità di direttore sanitario responsabile o di vice direttore sanitario presso case di cura private.

I suddetti requisiti possono essere superati ove il medico sia in possesso di idoneità nazionale a direttore sanitario.

Sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della legge regionale svolgono le funzioni di direttore sanitario responsabile presso le case di cura private.

Nelle case di cura con un numero di posti letto superiori a 90 fino a 150 posti letto le funzioni di cui al primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura con rapporto di dipendenza a tempo pieno ed in possesso di specializzazione in igiene o equipollente.

Nelle case di cura con numero di posti letto fino a 90 le funzioni di cui al primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura.

Non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile di più di una casa di cura.

La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la casa di cura.

Art. 27.

Attribuzioni del direttore sanitario responsabile

Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della casa di cura privata sotto il profilo igienico ed organizzativo, rispondendone all'amministrazione e all'autorità sanitaria competente.

In particolare il direttore sanitario ha le seguenti attribuzioni:

cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni;

controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari;

trasmette annualmente all'autorità sanitaria competente un elenco del personale addetto ai servizi sanitari in servizio al 1° gennaio e di quello convenzionato di cui all'art. 34 e comunica le successive variazioni;

vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico;

cura la tempestiva trasmissione all'ISTAT e all'autorità sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;

stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, infermieristico, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;

controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza;

vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, all'amministrazione i provvedimenti disciplinari;

propone all'amministrazione, d'intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie delle case di cura;

rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di cura;

vigila sul funzionamento dell'emoteca nonché sulla efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari;

controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti ai sensi di legge;

vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura;

stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica.

Art. 28.

Assenza o impedimento del direttore sanitario

L'amministrazione della casa di cura privata è tenuta ogni anno a designare un medico che sostituisca nelle funzioni il direttore sanitario responsabile, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, ed a comunicarne il nominativo all'autorità sanitaria competente.

Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti di cui al precedente art. 26.

Art. 29.

Personale medico con funzioni di diagnosi e cura

Il personale medico con funzioni di diagnosi e cura deve essere rapportato non soltanto al numero dei posti letto, ma anche alla qualità e quantità delle prestazioni richieste, in modo da assicurare una adeguata e continua assistenza ai malati.

Il regolamento interno della casa di cura deve prevedere la dotazione di personale medico in conformità ai criteri sopra indicati.

In tutte le case di cura deve essere previsto, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, almeno un medico dirigente responsabile per ciascun raggruppamento di unità di degenza.

Può altresì essere previsto personale medico con funzioni di aiuto e di assistente.

Art. 30.

Personale medico

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE.

Ogni raggruppamento di «unità funzionali» fino ad un massimo di 100 posti letto deve avere un medico responsabile, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) anzianità di laurea di almeno 10 anni;

b) libera docenza o specializzazione nella disciplina delle unità funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o della disciplina generale che lo comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o universitario nelle predette discipline per almeno 7 anni;

c) servizio ospedaliero o universitario nelle discipline sopra indicate per almeno 4 anni, ovvero servizio con rapporto di dipendenza in casa di cura privata nelle discipline stesse per almeno 6 anni.

Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della legge regionale svolgono le funzioni di medico responsabile presso case di cura private.

I medici dirigenti delle unità di degenza specialistiche debbono possedere la relativa specializzazione o la libera docenza nella materia.

I requisiti di servizio possono essere superati dal possesso di idoneità a primario in una delle discipline del raggruppamento.

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE MEDICO-COLLABORATORE.

Medico aiuto:

Il medico con funzione di aiuto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) anzianità di laurea di almeno 5 anni;

b) libera docenza o specializzazione nella disciplina dell'unità funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale che lo comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero e universitario nelle predette discipline per almeno 5 anni;

c) servizio ospedaliero o universitario nelle discipline sopra indicate per almeno due anni, ovvero servizio con rapporto di dipendenza prestato nelle discipline stesse in casa di cura privata per almeno tre anni.

Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della legge regionale svolgono le funzioni di medico aiuto presso le case di cura private.

Medico assistente:

Il medico con funzioni di assistente deve avere i requisiti previsti dalla normativa per l'assunzione presso il Servizio sanitario nazionale.

Art. 31.

Personale del servizio di analisi

Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti letto, deve essere previsto un posto di dirigente del servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, avente i titoli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984.

Art. 32.

Personale medico del servizio di radiodiagnostica

Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti, deve essere previsto un posto di medico dirigente del servizio di radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

Il dirigente del servizio di radiodiagnostica è responsabile dell'adozione delle misure di sicurezza contemplate dalle vigenti disposizioni e deve curare la conservazione in archivio dei radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche.

Le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle vie biliari ed urinarie, per le quali è richiesto l'impiego di sostanze di contrasto iodato, possono effettuarsi soltanto in case di cura fornite di ambiente idoneo e di presidi per la rianimazione. Le indagini a carattere invasivo sul sistema cardio-vascolare possono effettuarsi solo alla presenza di un anestesista-rianimatore.

Art. 33.

Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione

Il servizio di anestesia e rianimazione è obbligatorio in tutte le case di cura private che ricoverino ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale e a specialità chirurgiche.

Deve essere previsto un posto di dirigente del servizio, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, e almeno un assistente dotato di specializzazione nella disciplina ogni 90 posti letto di chirurgia e specialità chirurgiche o frazione, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito.

Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilità di un anestesista-rianimatore.

Art. 34.

Regolamento dell'attività medica

Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascun medico, nonché l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni di servizio, in conformità a quanto previsto nei contratti e negli accordi collettivi nazionali di lavoro; il personale medico comunque impiegato in casa di cura non può avere un impegno orario settimanale inferiore a quello previsto per il tempo definito. La guardia medica deve essere permanente e interna alla casa di cura e deve, di regola, essere svolta da assistenti ed aiuti dei reparti. Allorquando venga svolta da medici assunti «ad hoc», questi ultimi debbono possedere i requisiti previsti per gli assistenti.

Nelle case di cura ostetriche o con reparto di ostetricia, laddove manchino reparti di neonatologia e pediatria, deve essere assicurata la pronta reperibilità di un pediatra che visiti il neonato entro le prime 12 ore dalla nascita ed assicuri la compilazione della scheda pediatrica.

La casa di cura privata può instaurare rapporti convenzionali con medici esterni.

In tal caso, fermo restando l'obbligo per la casa di cura stessa di assicurare comunque con il proprio personale medico una adeguata e continua assistenza ai ricoverati, nelle convenzioni deve essere indicato:

1) il tipo di rapporto convenzionato (saltuario, a tempo parziale, etc.);

2) la durata del rapporto stesso;

3) la natura dell'attività professionale che il medico convenzionato è tenuto a svolgere;

4) le attribuzioni e funzioni del medico convenzionato per quanto concerne la diagnosi e cura dei ricoverati, in rapporto alle responsabilità dei medici dipendenti o a rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa;

5) i termini per la reperibilità e pronta disponibilità del medico convenzionato.

Le case di cura private devono assicurare ai ricoverati le consulenze specialistiche eventualmente necessarie.

Tutti i sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.

Art. 35.

Cartelle cliniche

In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi.

Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e sottoscritte dal medico responsabile di raggruppamento, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria. Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, le cartelle cliniche ed i registri di sala operatoria devono essere esibiti, a richiesta, agli organi formalmente incaricati della vigilanza.

In caso di cessazione dell'attività della casa di cura le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso il servizio medico-legale della U.S.L. territorialmente competente.

Art. 36.

Personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo

L'organico della casa di cura deve prevedere personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo in numero adeguato alle effettive esigenze dei servizi.

Per quanto riguarda il personale infermieristico viene fissata la seguente parametrazione:

a) per i vari settori di degenza il tempo di assistenza pro-die e per degente deve essere non inferiore a 76';

b) per i settori di terapia intensiva (unità di terapia cardiologica intensiva, di rianimazione — respiratoria, neurochirurgica, cardiologica, ecc. — per grandi ustionati) il tempo di assistenza pro-die per degente deve essere compreso tra i 500' e 600' in relazione al tipo di cura intensiva;

c) per i settori di terapia subintensiva inseriti nelle unità funzionali di cardiochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia pediatrica, neurochirurgia, patologia neonatale, il tempo di assistenza pro-die per degente in relazione alla dimensione dell'unità stessa deve essere compreso tra 200' e 240'.

La casa di cura deve inoltre garantire la presenza in servizio di:

a) un caposala per ogni raggruppamento di unità di degenza nei giorni feriali;

b) un ausiliario socio-sanitario per ogni 20 posti letto per ciascuno dei due turni.

In mancanza di infermieri professionali la casa di cura potrà avvalersi nel proprio organico di infermieri generici purché sia garantita la presenza di almeno un infermiere professionale in ogni turno e per ogni 30 posti letto.

Nelle unità funzionali di ostetricia e ginecologia dovrà prevedersi la presenza in ciascun turno di almeno una ostetrica in luogo di quella di un infermiere quale prevista al secondo comma e di almeno una puericultrice o vigilatrice d'infanzia in ciascun turno per ogni otto culle-neonati.

Nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di personale infermieristico, nella proporzione di almeno un terzo delle unità prescritte per ciascuno dei due turni diurni, e di personale ausiliario nella misura necessaria per svolgere le relative mansioni, che in nessun caso possono ritenersi sostitutive rispetto a quelle infermieristiche.

L'organico del personale tecnico per i servizi di laboratorio, di radiologia o di altri settori, sarà determinato in relazione alle dotazioni di apparecchiature previste nei singoli casi ed alla previsione delle prestazioni da effettuare, sia in rapporto alla qualità che alla quantità.

L'organico degli operatori psico-socio-educativi e dei tecnici della riabilitazione sarà determinato in relazione alle specifiche caratteristiche riabilitative di ciascuna casa di cura.

Ai fini del computo afferente, e del rispetto della dotazione organica, il personale con rapporto di dipendenza a tempo parziale sarà considerato sulla base del rapporto proporzionale tra gli orari di lavoro previsti per il tempo pieno e l'orario di lavoro effettivamente previsto in part-time.

Solo in casi particolari, in relazione alla pecularietà delle funzioni da svolgere, è consentito prevedere negli organici personale infermieristico e tecnico a prestazione professionale, nella misura massima del 20% della relativa dotazione organica.

Il personale addetto ai servizi speciali di diagnosi e cura, ai servizi generali, deve essere distinto da quello addetto alle degenze.

Eventuali deroghe alle aliquote di personale sopra previste per l'organico dei reparti di degenza protranno essere autorizzate in stretto riferimento a particolari tipologie di case di cura, quali ad esempio quelle ad indirizzo fisioterapico e riabilitativo.

Art. 37.

La casa di cura ha l'obbligo di comunicare preventivamente agli assistiti l'importo delle tariffe delle prestazioni sanitarie ed alberghiere praticate.

Art. 38.

Termini per l'adempimento

Le regioni nell'ambito della propria autonomia fissano i termini per l'adempimento delle prescrizioni da esse dettate sulla base degli indirizzi contenuti nel presente provvedimento. In ogni caso tale termine non potrà andare oltre il 31 dicembre 1989.

Art. 39.

Deroghe alle caratteristiche strutturali e dimensionali

Per le case di cura in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto di indirizzo, le leggi regionali prevedono deroghe ai requisiti strutturali, con specifico riguardo all'area ed alle dimensioni dei corridoi e delle scale, laddove non sia compromessa la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica finalità.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro della sanità
DEGAN

86A5023

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 giugno 1986.

Estinzione di ventuno enti ecclesiastici della diocesi di Gallipoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Nardò e di Gallipoli ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 15 maggio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Gallipoli elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Gallipoli richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Gallipoli estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI LECCE

1. Comune di Gallipoli, mensa vecovile della diocesi di Gallipoli, nota anche quale beneficio ecclesiastico «Bello» in Alezio; mensa vescovile in Alezio; mensa arcivescovile in Alezio; chiesa Madonna delle Grazie di Daliano in Gallipoli; curia vescovile di Gallipoli; patrimonio sacro «Arcidiacono Fiorini» amministrato dal vescovo pro-tempore della diocesi di Gallipoli; patrimonio sacro «Ravenna» amministrato dal vescovo pro-tempore della diocesi di Gallipoli; mensa vescovile in Sannicola, con sede in 73014 Gallipoli, via Duomo n. 1.

2. Comune di Alezio, beneficio parrocchiale di S. Maria Addolorata, noto anche quale parrocchia S. Maria Addolorata, con sede in 73011 Alezio, piazza Vittorio Emanuele.

3. Comune di Alezio, beneficio parrocchiale di S. Maria dell'Alizza, noto anche quale parrocchia S. Maria dell'Alizza; prebenda parrocchiale della Lizza, con sede in 73011 Alezio, via del Santuario n. 71.

4. Comune di Alezio, prebenda parrocchiale di S. Agata in Gallipoli, con sede in 73014 Gallipoli, via Duomo.

5. Comune di Alezio, prebenda parrocchiale di Sannicola, con sede in 73017 Sannicola, via SS. Maria delle Grazie.

6. Comune di Gallipoli, beneficio capitolare patrimonio sacro «Canonico Pepe», con sede in 73014 Gallipoli, Corte Fondaco numeri 7, 8 e 9.

7. Comune di Gallipoli, beneficio capitolare patrimonio sacro «Canonico Spano» con sede in 73014 Gallipoli, via degliAngeli n. 7.

8. Comune di Gallipoli, beneficio parrocchiale di S. Agata, noto anche quale ente morale parrocchia di S. Agata; parrocchia di S. Agata; prebenda parrocchiale di S. Agata, con sede in 73014 Gallipoli, via Duomo.

9. Comune di Gallipoli, beneficio parrocchiale di S. Antonio di Padova, noto anche quale parrocchia di S. Antonio di Padova, con sede in 73014 Gallipoli, via Arene.

10. Comune di Gallipoli, beneficio parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, noto anche quale parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, con sede in 73014 Gallipoli, via Conte di Montemar.

11. Comune di Gallipoli, beneficio parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, noto anche quale parrocchia di S. Francesco d'Assisi; prebenda parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, con sede in 73014 Gallipoli, via Raymondo Pasca.

12. Comune di Gallipoli, beneficio parrocchiale di S. Gerardo Majella, noto anche quale parrocchia di S. Gerardo Majella, con sede in 73014 Gallipoli, via Mantova.

13. Comune di Gallipoli, beneficio parrocchiale di S. Lazzaro, noto anche quale parrocchia di S. Lazzaro, con sede in 73014 Gallipoli, via Pisa.

14. Comune di Gallipoli, beneficio parrocchiale di S. Maria del Canneto, noto anche quale parrocchia di S. Maria del Canneto, con sede in 73014 Gallipoli, piazza A. Moro.

15. Comune di Gallipoli, beneficio vicariale autonomo di S. Gabriele dell'Addolorata, noto anche quale vicaria curata autonoma di S. Gabriele dell'Addolorata, con sede in 73014 Gallipoli, contrada Baia Verde.

16. Comune di Sannicola, beneficio parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, noto anche quale parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, con sede in 73017 Sannicola, viale SS. Pietro e Paolo.

17. Comune di Sannicola, beneficio parrocchiale di S. Biagio, noto anche quale parrocchia di S. Biagio, con sede in 73017 frazione di Sansimone, piazza San Biagio.

18. Comune di Sannicola, beneficio parrocchiale di Maria SS. Immacolata, noto anche quale parrocchia dell'Immacolata; parroco pro-tempore di Chiesanuova, con sede in 73017 frazione di Chiesanuova, via D'Annunzio n. 1.

19. Comune di Sannicola, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, noto anche quale parrocchia di S. Maria delle Grazie; prebenda parrocchiale di S. Maria delle Grazie, con sede in 73017 Sannicola, via SS. Maria delle Grazie.

20. Comune di Tuglie, beneficio parrocchiale di S. Maria Goretti, noto anche quale parrocchia di S. Maria Goretti, con sede in 73058 Tuglie, via A. Diaz.

21. Comune di Tuglie, parrocchia di S. Maria delle Grazie, con sede in 73017 Sannicola, via SS. Maria delle Grazie.

Roma, addì 18 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4893

DECRETO 18 giugno 1986.

Estinzione di quarantatre enti ecclesiastici delle diocesi di Manfredonia e di Vieste.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Manfredonia e di

Vieste ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 23 maggio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Manfredonia e di Vieste elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Manfredonia e di Vieste richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Manfredonia e di Vieste estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI FOGGIA

1. Manfredonia, comune, mensa vescovile della diocesi di Manfredonia; Vieste, comune, mensa vescovile della diocesi di Vieste, 71043 Manfredonia, via Arcivescovado n. 15; 71019 Vieste, via Vescovado, 4.

2. Comune di Cagnano Varano, beneficio parrocchiale di S. Maria della Pietà, con sede in 71010 Cagnano Varano.

3. Comune di Cagnano Varano, beneficio parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, con sede in 71010 Cagnano Varano.

4. Comune di Carpino, beneficio parrocchiale di San Nicola di Mira, con sede in 71010 Carpino.

5. Comune di Carpino, beneficio parrocchiale di S. Cirillo, con sede in 71010 Carpino.

6. Comune di Ischitella, beneficio parrocchiale di San Francesco d'Assisi, con sede in 71010 Ischitella.

7. Comune di Isole Tremiti, beneficio parrocchiale di Santa Maria a Mare, con sede in 71040 Isole Tremiti.

8. Comune di Manfredonia, beneficio parrocchiale di Santa Maria del Carmine, con sede in 71043 Manfredonia.

9. Comune di Manfredonia, beneficio parrocchiale di S. Maria Stella Maris, con sede in 71043 Manfredonia.

10. Comune di Manfredonia, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 71043 Manfredonia.

11. Comune di Manfredonia, beneficio parrocchiale del SS. Redentore, con sede in 71043 Manfredonia.

12. Comune di Manfredonia, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo, con sede in 71043 Manfredonia.

13. Comune di Manfredonia, beneficio parrocchiale di S. Carlo Borromeo, con sede in 71043 Manfredonia.

14. Comune di Manfredonia, beneficio parrocchiale di S. Maria Regina, con sede in 71040 Siponto.

15. Comune di Manfredonia, beneficio parrocchiale di S. Maria del Grano, con sede in 71040 Borgo Mezzanone di Manfredonia.

16. Comune di Manfredonia, beneficio parrocchiale di S. Matteo Apostolo, con sede in 71040 Fonterosa di Manfredonia.

17. Comune di Manfredonia, beneficio vicariale del SS. Salvatore, con sede in 71043 Frazione Montagna di Manfredonia.

18. Comune di Mattinata, beneficio parrocchiale di S. Maria della Luce, con sede in 71030 Mattinata.

19. Comune di Monte Sant'Angelo, beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore, con sede in 71037 Monte Sant'Angelo.

20. Comune di Monte Sant'Angelo, beneficio parrocchiale di S. Maria del Carmine, con sede in 71037 Monte Sant'Angelo.

21. Comune di Monte Sant'Angelo, beneficio parrocchiale del S. Cuore di Gesù, con sede in 71037 Monte Sant'Angelo.

22. Comune di Monte Sant'Angelo, beneficio parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, con sede in 71037 Monte Sant'Angelo.

23. Comune di Monte Sant'Angelo, beneficio parrocchiale dell'Immacolata Concezione, con sede in 71037 Monte Sant'Angelo.

24. Comune di Monte Sant'Angelo, beneficio parrocchiale di S. Antonio di Padova, con sede in 71037 Foresta Umbra di Monte Sant'Angelo.

25. Comune di Monte Sant'Angelo, beneficio parrocchiale di S. Maria della Libera, con sede in 71043 Macchia di Monte Sant'Angelo.

26. Comune di Peschici, prebenda parrocchiale di S. Elia Profeta, con sede in 71010 Peschici.

27. Comune di Peschici, prebenda parrocchiale di S. Antonio di Padova, con sede in 71010 Peschici.

28. Comune di Rignano Garganico, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 71010 Rignano Garganico.

29. Comune di Rodi Garganico, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Mira, con sede in 71012 Rodi Garganico.

30. Comune di Rodi Garganico, beneficio parrocchiale di S. Maria della Libera, con sede in 71012 Rodi Garganico.

31. Comune di San Giovanni Rotondo, beneficio parrocchiale di S. Leonardo Abate, con sede in 71013 San Giovanni Rotondo.

32. Comune di San Giovanni Rotondo, beneficio parrocchiale di S. Donato Vescovo, con sede in 71013 San Giovanni Rotondo.

33. Comune di San Giovanni Rotondo, beneficio parrocchiale di S. Onofrio, con sede in 71013 San Giovanni Rotondo.

34. Comune di Vico del Gargano, beneficio-prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 71018 Vico del Gargano.

35. Comune di Vico del Gargano, beneficio parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, con sede in 71018 Vico del Gargano.

36. Comune di Vico del Gargano, beneficio parrocchiale di S. Marco Evangelista, con sede in 71018 Vico del Gargano.

37. Comune di Vico del Gargano, beneficio parrocchiale di S. Antonio di Padova, con sede in 71010 San Menaio di Vico del Gargano.

38. Comune di Vieste, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in Cattedrale, 71019 Vieste.

39. Comune di Vieste, beneficio parrocchiale di S. Croce, con sede in 71019 Vieste.

40. Comune di Vieste, beneficio parrocchiale del SS. Sacramento, con sede in 71019 Vieste.

41. Comune di Vieste, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, con sede in 71019 Vieste.

42. Comune di Vieste, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe Operaio, con sede in 71019 Vieste.

43. Comune di Zapponeta, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 71030 Zapponeta.

Roma, addì 18 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4897

DECRETO 25 giugno 1986.

Estinzione di quarantotto enti ecclesiastici della diocesi di Porto e Santa Rufina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Porto e Santa Rufina ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 29 maggio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Porto e Santa Rufina elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Porto e Santa Rufina richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Porto e Santa Rufina estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI ROMA

1) Roma, mensa vescovile della diocesi di Porto e S. Rufina, nota anche come curia vescovile di Porto e S. Rufina, con sede in c.a.p. 00146 Roma, via Tullio Levi Civita, 5.

2) Bracciano, beneficio parrocchiale di S. Filippo Neri, con sede in c.a.p. 00062, frazione Castel Giuliano.

3) Castelnuovo di Porto, beneficio parrocchiale di S. Lucia Vergine Martire, con sede in c.a.p. 00060, frazione Pontestorto, via Tiberina, km 14,500.

4) Castelnuovo di Porto, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in c.a.p. 00060 Castelnuovo di Porto, piazza Vittorio Veneto, 21.

5) Cerveteri, beneficio parrocchiale della Immacolata Concezione, con sede in c.a.p. 00052, frazione Ceri, piazza Alessandrina, 9.

6) Cerveteri, beneficio parrocchiale della Madonna di Loreto, con sede in c.a.p. 00050, frazione Furbara, via Furbara Sasso n. 41.

7) Cerveteri, beneficio parrocchiale di S. Croce, con sede in c.a.p. 00050, frazione Castel del Sasso, piazza S. Croce.

8) Cerveteri, beneficio parrocchiale di S. Eugenio Vescovo, con sede in c.a.p. 00052, frazione I Terzi di Cerveteri.

9) Cerveteri, beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore, con sede in c.a.p. 00052, Cerveteri, piazza S. Maria n. 14.

10) Ladispoli, beneficio parrocchiale dell'Annunciazione della B. V. Maria, con sede in c.a.p. 00055, frazione Palo, via Aurelia, km 37.

11) Ladispoli, beneficio parrocchiale di B. V. del SS.mo Rosario, con sede in c.a.p. 00055, Ladispoli, via Odescalchi, 129.

12) Riano, beneficio parrocchiale della B. V. Mater Ecclesiae, con sede in c.a.p. 00060, frazione La Rosta, via Taddeide, 42.

13) Riano, beneficio parrocchiale della Immacolata Concezione, con sede in c.a.p. 00060, Riano, piazza Umberto I, 1.

14) Roma, beneficio parrocchiale dell'Ascenzione di N.S.G.C., con sede in c.a.p. 00054, frazione Fiumicino, via della Pesca, 80.

15) Roma, beneficio parrocchiale della Assunzione della B. V. M., noto anche quale parrocchia dell Assunzione della B. V. M., con sede in c.a.p. 00050, frazione Fregene, largo Riva Trigoso, 8.

16) Roma, beneficio parrocchiale di B. V. M. Immacolata, con sede in c.a.p. 00189, frazione La Giustiniana, via Cassia, n. 1286.

17) Roma, beneficio parrocchiale della B. V. M. di Loreto, con sede in c.a.p. 00050, frazione Boccea, via Boccea, 1417.

18) Roma, beneficio parrocchiale della B. V. Madre della Divina Grazia, con sede in c.a.p. 00060, frazione Ponte Galeria, via Portuense, km 14,100.

19) Roma, beneficio parrocchiale della B. V. M. Madre della D. Provvidenza, noto come parrocchia B. M. V. Madre della D. Provvidenza, con sede in c.a.p. 00054, frazione Isola Sacra, via della Scafa, 171.

20) Roma, beneficio parrocchiale della B. V. Stella Maris, con sede in c.a.p. 00054, frazione Lido del Faro, via Giorgis, n. 116.

21) Roma, beneficio parrocchiale dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, con sede in c.a.p. 00123, frazione La Storta, via del Cenacolo, 45.

22) Roma, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo, con sede in c.a.p. 00060, frazione S. Maria Di Galeria n. 2.

23) Roma, beneficio parrocchiale di S. Anna, con sede in c.a.p. 00050, frazione Passoscuro, largo Serramanna.

24) Roma, beneficio parrocchiale di S. Antonio da Padova, con sede in c.a.p. 00057, frazione Maccarese, viale di Porto, 681.

25) Roma, beneficio parrocchiale di S. Antonio Abate, con sede in c.a.p. 00050, frazione Torrimpietra, via F. Marcolini, 26.

26) Roma, beneficio parrocchiale di S. Francesco di Assisi, con sede in c.a.p. 00060, frazione Tragliatella, via delle Pertuccie n. 31.

27) Roma, beneficio parrocchiale di S. Giorgio Martire, con sede in c.a.p. 00057, frazione Maccarese, viale S. Giorgio.

28) Roma, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in c.a.p. 00060, frazione Cesano, piazza Francesco Caraffa, 24.

29) Roma, beneficio parrocchiale di S. Isidoro Agricola, con sede in c.a.p. 00050, frazione Tragliata, via Casale di Tragliata, 59.

30) Roma, beneficio parrocchiale di S. Luigi Gonzaga, noto anche quale Parrocchia di S. Luigi Gonzaga, con sede in c.a.p. 00054, Contrada Focene.

31) Roma, beneficio parrocchiale di S. Maria degli Angeli, con sede in c.a.p. 00050, Aeroporto di Fiumicino.

32) Roma, beneficio parrocchiale di S. Maria di Nazareth, con sede in c.a.p. 00166, via Boccea, 590.

33) Roma, beneficio parrocchiale di S. Maria Porto della Salute, noto anche quale parrocchia S. Maria Porto della Salute, con sede in c.a.p. 00054, frazione Fiumicino, via degli Orti, 33.

34) Roma, beneficio parrocchiale di S. Martino V. e Confessore, con sede in c.a.p. 00052, Cerveteri, frazione Borgo S. Martino.

35) Roma, beneficio parrocchiale di S. Pancrazio Martire, noto anche quale arcipretura di Isola Farnese sotto il patrocinio del demanio dello Stato, con sede in c.a.p. 00123, frazione Isola Farnese, piazza Colonetta n. 11.

36) Roma, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, con sede in c.a.p. 00050, frazione Testa di Lepre, largo Carlo Formichi n. 16.

37) Roma, beneficio parrocchiale di S. Rita da Cascia, noto anche quale parrocchia S. Rita da Cascia, con sede in c.a.p. 00166, Roma, vicolo Casalotti, 3.

38) Roma, beneficio parrocchiale di S. Rocco Confessore, con sede in c.a.p. 00050, frazione Malagrotta, via Nicola Garrone n. 14.

39) Roma, beneficio parrocchiale di S. Rufina e Seconda, con sede in c.a.p. 00166, Roma, piazza Castello di Porcareccia n. 33.

40) Roma, beneficio parrocchiale di SS. Filippo e Giacomo, con sede in c.a.p. 00050, frazione Palidoro, piazza SS. Filippo e Giacomo n. 7.

41) Roma, beneficio parrocchiale di SS. Ippolito e Lucia, con sede in c.a.p. 00054, frazione Porto Romano, via Casale S. Lucia n. 48.

42) Roma, beneficio parrocchiale di SS. Marco e Pio X, con sede in c.a.p. 00166, frazione Pantan Monastero, via Casalselce n. 271.

43) Roma, beneficio parrocchiale dello Spirito Santo, con sede in c.a.p. 00050, frazione Castel di Guido, piazza Castel di Guido n. 8.

44) S. Marinella, beneficio parrocchiale della B. V. M. Del Monte Carmelo, con sede in c.a.p. 00058, S. Marinella, via Flaminia Odescalchi n. 25.

45) S. Marinella, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe, noto anche quale parrocchia S. Giuseppe, con sede in c.a.p. 00058, S. Marinella, via Libertà, 19.

46) S. Marinella, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in c.a.p. 00050, frazione Santa Severa, via del Castello.

47) S. Marinella, beneficio parrocchiale di S. Tito Vescovo, con sede in c.a.p. 00058, S. Marinella, via Valdambrini n. 22.

48) Castelnuovo di Porto, capitolo collegiale di S. Maria Assunta, con sede in c.a.p. 00060, Castelnuovo di Porto.

Roma, addì 25 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A5087

DECRETO 25 giugno 1986.

Estinzione di sessantuno enti ecclesiastici della diocesi di Nardò.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Nardò e di Gallipoli ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 16 maggio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Nardò elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Nardò richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Nardò estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI LECCE

1) Nardò, mensa vescovile della diocesi di Nardò, nota anche quale mensa vescovile in Copertino (Lecce) - mensa vescovile in Casarano (Lecce) - mensa vescovile in Galatone (Lecce) - mensa vescovile in S. Barbara, frazione di Galatina (Lecce) - mensa vescovile in Porto Cesareo (Lecce) - mensa vescovile in Villaggio Resta, località Corsari di Nardò (Lecce) - mensa vescovile Casa Tabor in Nardò (Lecce) - ordinario diocesano di Nardò in Galatone (Lecce) - diocesi vescovile di Nardò (Lecce) - vescovo pro tempore di Nardò (Lecce) - mensa vescovile di Nardò goduta da S.E. Mons. Giannattasio N. fu F. - Corrado Ursi usufruttuario, mensa vescovile di Nardò proprietario - Giannattasio Mons. Nicola di F. - mensa vescovile Opera Antoniana, con sede in 73048 Nardò, piazzetta Pio XI n. 24.

2) Alliste, beneficio parrocchiale di S. Leucio Martire, noto anche quale parrocchia S. Leucio - parroco pro tempore - prebenda parrocchiale S. Leucio Martire in Felline - prebenda parrocchiale di Felline goduta dal sac. Rella Lorenzo fu Raffaele - beneficio parrocchiale S. Leucio di Felline in Ugento, con sede in 73040 Alliste, frazione Felline, largo Chiesa.

3) Alliste, beneficio parrocchiale Trasfigurazione di Gesù Cristo, noto anche quale parrocchia Trasfigurazione di Gesù Cristo - parroco pro tempore - prebenda parrocchiale Trasfigurazione di Gesù Cristo, con sede in 73040 Alliste, piazza S. Quintino.

4) Aradeo, beneficio parrocchiale di S. Nicola, noto anche quale parrocchia S. Nicola - parroco pro tempore - arcipretura di S. Nicola - prebenda parrocchiale S. Nicola, con sede in 73040 Aradeo, piazzetta Pio XII.

5) Casarano, beneficio parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, con sede in 73042 Casarano, via Canova n. 73.

6) Casarano, beneficio parrocchiale di Maria SS. Annunziata, noto anche quale parrocchia Maria SS. Annunziata - parroco pro tempore - prebenda parrocchiale goduta dal sac. Otello De Benedittis - arcipretura di Casarano - prebenda parrocchiale di Casarano, con sede in 73042 Casarano, piazzetta Malta.

7) Casarano, beneficio parrocchiale del Sacro Cuore, noto anche quale parrocchia Sacro Cuore - parroco pro tempore, con sede in 73042 Casarano, via Matino.

8) Casarano, beneficio parrocchiale di S. Domenico, noto anche quale parrocchia S. Domenico - parroco pro tempore - vicaria curata S. Domenico, con sede in 73042 Casarano, piazza S. Domenico.

9) Copertino, beneficio parrocchiale della B. V. Addolorata, noto anche quale parrocchia Maria SS. Addolorata, con sede in 74043 Copertino, via Leonardo da Vinci.

10) Copertino, beneficio parrocchiale di Maria SS. del Rosario, noto anche quale parrocchia del SS. Rosario - parroco pro tempore - prebenda parrocchiale in Leverano - parrocchia SS. Rosario amministrata da Nestola Salvatore, con sede in 73043 Copertino, corso Mariano n. 75/*A*.

11) Copertino, beneficio parrocchiale del Sacro Cuore, noto anche quale parrocchia Sacro Cuore - parroco pro tempore - prebenda parrocchiale Sacro Cuore, con sede in 73043 Copertino, via Pascoli.

12) Copertino, beneficio parrocchiale di S. Gerardo Maiella, noto anche quale parrocchia S. Gerardo Maiella - prebenda parrocchiale S. Gerardo Maiella, con sede in 73043 Copertino, via Tre Venezie.

13) Copertino, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe Patriarca, noto anche quale parrocchia S. Giuseppe Patriarca - parroco pro tempore S. Giuseppe Patriarca - prebenda parrocchiale S. Giuseppe Patriarca, con sede in 73043 Copertino, via Garibaldi n. 21.

14) Copertino, beneficio parrocchiale di S. Maria ad Nives, noto anche quale parrocchia S. Maria ad Nives - parroco pro tempore - prebenda parrocchiale S. Maria ad Nives - arcipretura di Copertino, con sede in 73043 Copertino, via Margherita di Savoia.

15) Galatina, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Noha, noto anche quale parrocchia S. Michele Arcangelo - parrocchia S. Michele Arcangelo in

Cutrofiano - parroco pro tempore - chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo - prebenda parrocchiale S. Michele Arcangelo, con sede in 73010 Noha, frazione di Galatina, piazza S. Michele.

16) Galatina, beneficio parrocchiale di S. Barbara, noto anche quale parrocchia S. Barbara - prebenda parrocchiale di S. Barbara, con sede in 73010 S. Barbara, frazione di Galatina, via degli Andriani.

17) Galatina, beneficio parrocchiale di S. Maria di Costantinopoli, noto anche quale parrocchia S. Maria di Costantinopoli - beneficio parrocchiale di S. Maria di Costantinopoli in Galatone - parroco pro tempore - parrocchia S. Maria - vicaria curata S. Maria di Costantinopoli, con sede in 73010 Collemeto, frazione di Galatina, piazza Italia n. 1.

18) Galatone, beneficio parrocchiale di Maria SS. Assunta, noto anche quale parrocchia Maria SS. Assunta - parroco pro tempore - prebenda parrocchiale Maria SS. Assunta - prebenda parrocchiale goduta dal sac. Bruno Luigi - parrocchia di Galatone i Seclì - prebenda parrocchiale goduta dal sac. Luigi Marzano in Seclì - parrocchia Insigne Collegiata B.V. Assunta in cielo - arcipretura di Galatone, con sede in 73044 Galatone, via Chiesa.

19) Galatone, beneficio parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, noto anche quale parrocchia S. Francesco d'Assisi - prebenda parrocchiale S. Francesco d'Assisi, con sede in 73044 Galatone, via Metello.

20) Galatone, beneficio parrocchiale di S. Lucia V. e M., noto anche quale parrocchia S. Lucia V. e M. - prebenda parrocchiale S. Lucia V. e M. - prebenda parrocchiale in Galatone goduta dal parroco pro tempore - prebenda parrocchiale S. Lucia V. e M. goduta dal sac. Giovanni Francone, con sede in 73044 Galatone, viale Aldo Moro.

21) Galatone, beneficio parrocchiale dei Santi Medici, con sede in 73044 Galatone, via Domenico Lillo.

22) Matino, beneficio parrocchiale di Maria SS. Addolorata, noto anche quale prebenda parrocchiale Maria SS. Addolorata - parroco pro tempore - parrocchia Addolorata, con sede in 73046 Matino, via dei Sette Dolori.

23) Matino, beneficio parrocchiale del Sacro Cuore, noto anche quale prebenda parrocchiale Sacro Cuore - chiesa parrocchiale Sacro Cuore, con sede in 73046 Matino, via Gorizia.

24) Matino, beneficio parrocchiale di S. Giorgio Martire, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Giorgio Martire - arcipretura di Matino, con sede in 73046 Matino, piazza S. Giorgio.

25) Melissano, beneficio parrocchiale di Maria SS. del Rosario, noto anche quale prebenda parrocchiale Maria SS. del Rosario - parrocchia Maria SS. del Rosario - parroco pro tempore - prebenda parrocchiale proprietaria - Tundo Salvatore beneficiario, con sede in 73040 Melissano, via Casarano.

26) Nardò, beneficio canonicale dell'Arcidiaconato «S. Maria Maddalena», con sede in 73048 Nardò, piazzetta Pio XI.

27) Nardò, beneficio canonicale del cantorato, con sede in 73048 Nardò, piazzetta Pio XI.

28) Nardò, beneficio canonicale del penitenziariato, con sede in 73048 Nardò, piazzetta Pio XI.

29) Nardò, beneficio canonicale della prepositura, con sede in 73048 Nardò, piazzetta Pio XI.

30) Nardò, beneficio canonicale del primicerato e teologato di S. Agata, con sede in 73048 Nardò, piazzetta Pio XI.

31) Nardò, beneficio canonicale del tesorierato, con sede in 73048 Nardò, piazzetta Pio XI.

32) Nardò, beneficio canonicale di S. Nicolò, con sede in 73048 Nardò, piazzetta Pio XI.

33) Nardò, beneficio canonicale di S. Paolo Apostolo, con sede in 73048 Nardò, piazzetta Pio XI.

34) Nardò, beneficio canonicale di S. Pietro Apostolo, con sede in 73048 Nardò, piazzetta Pio XI.

35) Nardò, beneficio canonicale dei Santi Filippo e Giacomo, con sede in 73048 Nardò, piazzetta Pio XI.

36) Nardò, beneficio canonicale di S. Tommaso d'Aquino, con sede in 73048 Nardò, piazzetta Pio XI.

37) Nardò, beneficio parrocchiale della B. V. del Carmine, noto anche quale parrocchia della B. V. del Carmine - parroco pro tempore - prebenda parrocchiale del Carmine amministrata dal parroco Pagliula Gregorio in Galatone - prebenda parrocchiale del Carmine amministrata dal parroco Paliula Gregorio, con sede in 73048 Nardò, corso Vittorio Emanuele II.

38) Nardò, beneficio prarrocchiale della B. V. del Rosario, noto anche quale parrocchia B. V. del Rosario, con sede in 73048 Nardò, località Villaggio Resta, via Gallipoli.

39) Nardò, beneficio parrocchiale di Maria SS. Addolorata, noto anche quale vicaria curata Maria SS. Addolorata, con sede in 73048 Nardò, località Cenate, strada S. Caterina n. 66.

40) Nardò, beneficio parrocchiale di Maria SS. Assunta, noto anche quale arcipretura curata - arcipretura di Nardò - prebenda parrocchiale B. V. Assunta - prebenda parrocchiale di Nardò goduta dal sac. Falconieri Gregorio, con sede in 73048 Nardò, piazzetta Pio XI.

41) Nardò, beneficio parrocchiale del Sacratissimo Cuore di Gesù, con sede in 73050 Nardò, località S. Chiara d'Arneo, Boncore.

42) Nardò, beneficio parrocchiale del Sacro Cuore, con sede in 73048 Nardo, via Leonardo da Vinci.

43) Nardò, beneficio parrocchiale di S. Francesco da Paola, noto anche quale vicaria curata di S. Francesco da Paola - parrocchia S. Francesco da Paola, con sede in 73048 Nardò, via Roma n. 100.

44) Nardò, beneficio parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, con sede in 73048 Nardò, piazzetta S. Francesco d'Assisi.

45) Nardò, beneficio parrocchiale di S. Gerardo Maiella, con sede in 73048, via Due Aie.

46) Nardò, benneficio parrocchiale di S. Caterina V. e M., con sede in 73050 Nardò, frazione S. Caterina, via Pietro Micca.

47) Nardò, beneficio parrocchiale di S. Maria, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria al Bagno - beneficio parrocchiale di S. Maria al Bagno e S. Caterina V. e M. - vicaria curata di S. Maria al Bagno, con sede in 73050 Nardò, frazione S. Maria al Bagno, largo Chiesa.

48) Nardò, beneficio parrocchiale di S. Maria degli Angeli, con sede in 73048 Nardò, viale della Libertà.

49) Neviano, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, noto anche quale parroco pro tempore - parrocchia S. Michele Arcangelo - prebenda parrocchiale S. Michele Arcangelo - prebenda parrocchiale goduta dal sac. Roberto Napoli - arcipretura di Neviano, con sede in 73040 Neviano, largo Chiesa.

50) Parabita, beneficio parrocchiale di S. Anna, con sede in 73052 Parabita, via Giovanni Vinci.

51) Parabita, beneficio parrocchiale di S. Antonio da Padova, noto anche quale parrocchia S. Antonio in Parabita, con sede in 73052 Parabita, via Brescia.

52) Parabita, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale parroco pro tempore - arcipretura di S. Giovanni Battista - prebenda parrocchiale S. Giovanni Battista - prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Parabita goduta dal sac. Fagiani Gaetano - parrocchia S. Giovanni Battista, con sede in 73052 Parabita, piazzetta Umberto I.

53) Porto Cesareo, beneficio parrocchiale di Maria SS. Assunta, con sede in 73010 Porto Cesareo, località Torre Lapillo.

54) Porto Cesareo, beneficio parrocchiale di S. Cesarea V. e M., noto anche quale vicaria curata - beneficio parrocchiale S. Cesarea in Copertino - prebenda parrocchiale S. Cesarea V. e M., con sede in 73010 Porto Cesareo, via Monti.

55) Racale, beneficio parrocchiale della Beata Vergine Addolorata, noto anche quale parroco pro tempore - parrocchia B. V. Addolorata - prebenda parrocchiale B. V. Addolorata, con sede in 73055 Racale, piazza Addolorata.

56) Racale, beneficio parrocchiale di S. Giorgio, noto anche quale parroco pro tempore - parrocchia di S. Giorgio - prebenda parrocchiale S. Giorgio - parrocchia di Racale - arcipretura di S. Giorgio - arcipretura curata di Racale goduta dal sac. T. Schito, con sede in 73055 Racale, piazza Mercato.

57) Seclì, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, noto anche quale parrocchia S. Maria delle Grazie - parroco pro tempore - prebenda parrocchiale Natività di Maria - beneficio parrocchiale Natività di Maria SS., con sede in 73050 Seclì, largo Immacolata.

58) Taviano, beneficio parrocchiale della B. V. Addolorata, noto anche quale parrocchia B. V. Addolorata, con sede in 73057 Taviano, corso Vittorio Emanuele II.

59) Taviano, beneficio parrocchiale della B. V. Immacolata, con sede in 73057 Taviano, località Mancaversa.

60) Taviano, beneficio parrocchiale di S. Martino, noto anche quale parroco pro tempore - parrocchia S. Martino - prebenda parrocchiale S. Martino - arcipretura di Taviano, con sede in 73057 Taviano, piazza S. Martino.

61) Tuglie, beneficio parrocchiale Maria SS. Annunziata, noto anche quale parrocchia Maria SS. Annunziata - parroco pro tempore - prebenda parrocchiale Maria SS. Annunziata - beneficio parrocchiale della chiesa Maria SS. Annunziata, con sede in 73058 Tuglie, via Puccini n. 2.

Roma, addì 25 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A5086

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 maggio 1986.

Modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1985, concernente l'approvazione della nuova modulistica unificata per le denunce al registro delle ditte tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 4 novembre 1981, n. 630, che delega il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad emanare con proprio decreto norme dirette, tra l'altro, ad unificare su tutto il territorio della Repubblica le procedure e la documentazione per i vari adempimenti relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visti i decreti ministeriali 9 marzo 1982 concernente modalità e contenuti delle predette denunce e 23 dicembre 1985 concernente la nuova modulistica unificata, emanati a tale scopo;

Ritenuto di assicurare l'unificazione delle procedure e della documentazione anche attraverso la stampa e la diffusione della modulistica predetta a cura di un unico ente;

Ritenuta idonea a tale scopo l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerata, altresì, l'opportunità di prorogare il termine per l'entrata in vigore della nuova modulistica unificata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30, recante modificazioni alla disciplina delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, in attuazione della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 412;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1982 concernente la costituzione del comitato per lo studio preliminare la stesura dei moduli e la determinazione delle modalità con cui debbono essere prodotte le denunce al registro delle ditte, e ritenute di poter accogliere le proposte formulate da detto comitato;

Decreta:

Art. 1.

I moduli per la presentazione delle denunce di iscrizione, modificazione e cancellazione dal registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e per la richiesta di pubblicazione nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata di cui all'art. 7 della legge 12 aprile 1973, n. 256, approvati con il decreto ministeriale 23 dicembre 1985, saranno posti in uso a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Art. 2.

La stampa e la distribuzione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei moduli di cui al precedente articolo avviene, nell'interesse delle stesse, a cura dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ne determina le relative modalità;

Art. 3.

In calce al paragrafo 12 del modulo AN/2 «Iscrizione di società» è aggiunto un rigo su fondo verde, recante la dizione: «BUSARL - Menzione di deposito della relazione giurata».

Nel modulo AN/6 «Fatti modificativi (Società)» prima dell'attuale paragrafo 17 che diviene il paragrafo 18, è inserito con il numero 17 un nuovo paragrafo denominato «Acquisti da promotori, fondatori, soci e amministratori» costituito da un rigo, su fondo verde, recante la dizione: «BUSARL - Menzione di deposito del verbale dell'assemblea», ed è conseguentemente modificata la numerazione dei paragrafi successivi.

In calce al paragrafo 13 dello stesso modulo AN/6 è aggiunto un rigo, su fondo verde, recante la dizione: «BUSARL - Attestazione di avvenuta esecuzione di aumento di capitale».

Nel prospetto riepilogativo delle denunce, pubblicato nella prima pagina del suddetto modulo AN/6 è istituito il rigo 17, su fondo verde, recante la dizione: «BUSARL - Menzione di deposito del verbale dell'assemblea», ed è conseguentemente modificata la numerazione dei paragrafi successivi.

Nel modulo AN/9 «Scioglimento, liquidazione, procedure concorsuali» è soppresso il paragrafo 9, ed è conseguentemente modificata la numerazione dei paragrafi successivi.

Nel prospetto riepilogativo delle denunce, pubblicato nella prima pagina del suddetto modulo AN/9 è soppresso il rigo 9, ed è conseguentemente modificata la numerazione delle righe successive.

Art. 4.

Il termine di trenta giorni per la denuncia al registro delle ditte dell'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione decorre dal momento del deposito, presso il registro delle imprese, dell'attestazione che dichiara che l'aumento del capitale è stato eseguito, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30.

Art. 5.

Alla revisione delle istruzioni per la compilazione dei moduli, in conseguenza delle modificazioni apportate con il presente decreto, provvede autonomamente il comitato di studio istituito con il decreto ministeriale 21 aprile 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

NOTE

Note alle premesse:

— Il D.M. 9 marzo 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1982.

— Il D.M. 23 dicembre 1985 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986.

— Il D.P.R. n. 30/1986, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1986, serie gen.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 256, 1973, recante norme sul Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, è il seguente:

«Art. 7. — I soggetti tenuti, ai sensi dell'art. 2457-*bis* del codice civile e del successivo art. 9, a richiedere la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata presentano a tal fine alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione, copia dell'atto o della comunicazione depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, recante l'indicazione del numero con cui la società è iscritta nel registro. Tale copia deve essere rilasciata all'atto del deposito, dall'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 101-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 modificato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127.

Il richiedente deve provare l'avvenuto pagamento del prescritto diritto fisso mediante esibizione della quietanza o della ricevuta di versamento in conto corrente postale».

— Per il D.M. 23 dicembre 1985 v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 30/1986 (per il contenuto del decreto v. nelle premesse) è il seguente:

«L'art. 2444 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2444 (*Iscrizione nel registro delle imprese*). — Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.

L'attestazione deve essere pubblicata a norma dell'art. 2457-*bis*.

Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società "».

Nota all'art. 5:

Per il D.M. 21 aprile 1982 v. nelle premesse.

86A5129

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 giugno 1986.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° luglio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertuura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 6.500 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° luglio 1986, al prezzo di emissione di lire 99,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° luglio 1987, è pari all'11,15 per cento.

Il tasso di interesse annuale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di aprile e maggio precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di ineresse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richista, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1987 e l'ultima il 1° luglio 1996.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 1996.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° luglio 1986 e termineranno il giorno 8 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risula modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconociuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle Filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il giorno 8 luglio 1986, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 6.500 miliardi dei certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di un giorno di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1996» «EMISSIONE 1° LUGLIO 1986».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1996» «EMISSIONE 1° LUGLIO 1986».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone suul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1996» «EMISSIONE 1° LUGLIO 1986».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1996, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1986
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 210

86A5161

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1986.

Elevazione della dogana di terza categoria di Formia a dogana principale di prima categoria, soppressione della dogana di terza categoria di Gaeta ed istituzione della sezione doganale di Gaeta dipendente dalla dogana principale di prima categoria di Formia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto che nel precitato decreto ministeriale 18 dicembre 1972 sono previste, tra l'altro, le dogane di terza categoria di Formia e Gaeta:

Visto l'art. 1, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 legge 29 ottobre 1984, n. 734, con il quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Ritenuta l'opportunità di adeguare alle esigenze locali l'attività e i servizi dell'amministrazione doganale in Formia e Gaeta;

Considerato che a tal fine si rende necessario procedere alla elevazione dell'attuale dogana di terza categoria di Formia in dogana principale di prima categoria e alla soppressione della dogana di terza categoria di Gaeta, con la contemporanea istituzione di una sezione doganale dipendente dalla predetta dogana di Formia;

Decreta:

La dogana di terza categoria di Formia è elevata a dogana principale di prima categoria.

La dogana di terza categoria di Gaeta è soppressa; in sua vece è ivi istituita una sezione doganale dipendente dalla dogana principale di prima categoria di Formia.

A termine dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 234, le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A5123

DECRETO 18 aprile 1986.

Abolizione del contrassegno di Stato per «distillato di vino» e distruzione delle scorte dei contrassegni di Stato per «distillato di vino» e per «distillato di vino invecchiato da uno a tre anni».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1965, concernente le caratteristiche tecniche delle fascette contrassegno per distillati di vino;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1977, concernente caratteristiche tecniche dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti e distillati di vino;

Visti gli articoli 3 e 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1982, concernente caratteristiche tecniche dei contrassegni di Stato per «distillati di vino» e acquavite di vinaccia» (grappa);

Vista la nota di adesione dei Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 127364 del 18 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno di Stato per «distillato di vino» per l'identificazione dei distillati non invecchiati è soppresso.

Le scorte dei contrassegni di Stato per «distillato di vino» e per «distillato di vino invecchiato da uno a tre anni», già soppresso con decreto ministeriale 30 luglio 1982, dovranno essere immediatamente distrutte.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 90

86A5124

DECRETO 26 giugno 1986.

Revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento dei terreni, in alcuni comuni della provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visti gli articoli 16, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale concernenti le commissioni censuarie;

Visti gli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente la istituzione e disciplina dell'imposta sui redditi fondiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 604, concernente la revisione della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, relativo alle norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Considerata la necessità di procedere ad una revisione della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni con conseguente applicazione di nuovi elementi censuari in sostituzione di quelli vigenti, per cinquantasei comuni della provincia di Salerno indicati nel prospetto *A* allegato al presente decreto, che per i comuni stessi non è stata disposta negli ultimi dieci anni;

Visto il conforme parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3636 del 6 maggio 1986;

Decreta:

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere nel periodo 1986-1991 la revisione della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni con conseguente applicazione dei nuovi elementi censuari in sostituzione di quelli vigenti, nei cinquantasei comuni della provincia di Salerno indicati nel prospetto *A* allegato al presente decreto, secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604 e contemplati dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, dal regolamento per la esecuzione del testo unico, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, dall'art. 13 regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976 e dalla legge 1° ottobre 1969, n. 679, sulle semplificazioni delle procedure catastali.

Agli effetti della predetta revisione, le quantità medie ordinarie dei prodotti e dei mezzi di produzione sono valutate in base alla media dei prezzi correnti del biennio 1978-1979.

I fondi occorrenti per la previsione troveranno copertura negli ordinari stranziamenti del bilancio annuale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1986

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *A*

PROVINCIA DI SALERNO

Comuni interessati alla revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento:

1) Agropoli;
2) Albanella;
3) Altavilla Silentina;
4) Angri;
5) Ascea;
6) Atena Lucana;
7) Baronissi;
8) Battipaglia (sezione di Eboli e Montecorvino Rovella);
9) Bracigliano;
10) Buonabitacolo;
11) Calvanico;
12) Cameróta (sezione di Camerota e Licusati);
13) Campagna;
14) Capaccio (sezioni di Capaccio e Roccadaspide);
15) Casalbuono;
16) Casal Velino;
17) Castel San Giorgio;
18) Cava dei Tirreni;
19) Corbara;
20) Eboli;
21) Fisciano;
22) Giffoni Vallepiana;
23) Maiori;
24) Mercato San Severino;
25) Minori;
26) Montecorvino Pugliano;
27) Montecorvino Rovella;
28) Monte San Giacomo;
29) Montesano sulla Marcellana;
30) Nocera Inferiore;
31) Nocera Superiore;
32) Oliveto Citra;
33) Padula;
34) Pagani;
35) Perdifumo (sezioni di Perdifumo e Sessa Cilento);
36) Polla;
37) Pontecagnano Faiano;
38) Roccapiemonte;
39) Sala Consilina;
40) Salerno;
41) San Marzano sul Sarno;
42) San Pietro al Tanagro;
43) San Rufo;
44) Sant'Arsenio;

45) Sant'Egidio del Monte Albino;
46) San Valentino Torio;
47) Sanza;
48) Sarno;
49) Sassano;
50) Scafati (sezioni di Angri, Lettere e Scafati);
51) Scala (sezione di Ravello e Amalfi);
52) Serre;
53) Siano;
54) Sicignano degli Alburni (sezioni di Galdo e Sicignano degli Alburni);
55) Teggiano;
56) Torre Orsaia (sezioni di Castel Ruggiero, Roccagloriosa e Torre Orsaia).

86A5122

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 giugno 1986.

Proroga del termine per l'adeguamento delle case di cura private alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 5 agosto 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 51 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente, tra l'altro, la definizione delle caratteristiche strutturali e funzionali richieste alle case di cura private;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1977;

Visto, in particolare, l'art. 44 del precitato decreto ministeriale;

Visto l'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha demandato, tra l'altro, alla competenza legislativa regionale la definizione delle caratteristiche funzionali cui devono corrispondere le istituzioni sanitarie private, richiamando espressamente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento spettante allo Stato e lasciando in vigore, fino all'emanazione della suddetta legislazione regionale, la disciplina data alla materia con il citato art. 51 della legge n. 132/1968 ed il pure citato decreto ministeriale 5 agosto 1977;

Atteso che le regioni, nella maggior parte, non hanno ancora provveduto a definire, ai sensi del primo comma dell'art. 43 della legge n. 833/1978, una nuova disciplina delle caratteristiche funzionali cui le istituzioni sanitarie private debbono conformarsi per corrispondere alle mutate esigenze organizzative dei servizi sanitari quali emergono dal processo di riforma del sistema conseguente alla legge n. 833/1978, e successive modificazioni e integrazioni e che le regioni che hanno legiferato in materia hanno per lo più differito da uno a tre anni il termine di adeguamento alla nuova disciplina;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1985 con il quale, nelle more dell'*iter* occorrente per la definizione e la emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento, è stato differito il termine fissato dall'art. 44 del decreto ministeriale 5 agosto 1977 al 1° maggio 1986 con esclusione delle prescrizioni degli articoli 6, comma primo, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 24 e 38, ultimo comma, dello stesso decreto;

Visto che lo schema di atto di indirizzo e coordinamento è già stato elaborato e su di esso si sono pronunciati sia il Consiglio superiore di sanità sia il Consiglio sanitario nazionale ed è all'esame del Consiglio dei Ministri per la prescritta procedura di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge n. 833/1978;

Atteso che l'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento è necessaria per favorire la definizione da parte delle regioni, di una uniforme disciplina dei requisiti tecnici delle case di cura private;

Ritenuto che l'applicazione dell'integrale normativa di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1977 a partire dal 1° maggio 1986 potrebbe essere causa di assunzione di oneri rilevanti, destinati ad incidere in via definitiva sul Fondo sanitario nazionale e suscettibili di risultare a breve scadenza improduttivi, in quanto sostenuti per la conformazione a caratteristiche superate della legislazione regionale sopravveniente da emanarsi sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento;

Ritenuto, altresì, di fornire alle regioni, un congruo lasso di tempo per l'esercizio della potestà legislativa loro attribuita, sulla base dei contenuti dell'atto di indirizzo e coordinamento di imminente emanazione;

Attesa, quindi, la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente il termine di adeguamento dei requisiti delle case di cura private di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1985.

Decreta:

Articolo unico

Il termine fissato dall'articolo unico del decreto ministeriale 5 settembre 1985 concernente: «Proroga del termine fissato dall'art. 44 del decreto ministeriale 5 agosto 1977 per l'adeguamento delle case di cura private alle prescrizioni contenute nel medesimo decreto ministeriale» è differito al 31 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1986

Il Ministro: DEGAN

86A5160

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 24 giugno 1986.

Attribuzione del nome in lingua italiana al mollusco tailandese identificato con il nome scientifico di «Paphia undulata».

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, sulle norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1983, *Gazzetta Ufficiale* n. 210, con il quale è stata stabilita la denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di rilevanza economica ai fini della disciplina sulla pesca marittima, del commercio dei prodotti della pesca e della tutela del consumatore;

Vista la richiesta del Ministero della sanità con la quale si sollecitava l'attribuzione del nome in lingua italiana al mollusco tailandese identificato con il nome scientifico di «Paphia undulata»;

Visto l'art. 32 della legge n. 963/65, il quale attribuisce al Ministero della marina mercantile il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima;

Sentita la Commisssione consultiva centrale per la pesca marittima;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'elenco delle specie ittiche allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1983, occorre fare la seguente aggiunta:

Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione lingua italiana
Veneroida (veneroidi)	Veneridae (veneridi)	Paphia undulata	Cappa orientale

Art. 2.

Le confezioni utilizzate alla produzione con denominazioni in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere ancora impiegate per tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1986

Il Ministro: CARTA

86A5125

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 maggio 1986.

Impegno della somma di L. 9.995.072.000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 - F.I.O. 1983 (anno finanziario 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma della legge finanziaria 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge n. 371/83, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Visto il successivo quinto comma dello stesso art. 21, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti immediatamente eseguibili;

Visti i propri decreti 3 luglio 1984 e 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984 e n. 71 del 23 marzo 1985;

Visto, inoltre, il successivo proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985;

Atteso che con i soprarichiamati tre decreti vengono assunti impegni, a valere sui residui del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio, per l'importo complessivo di lire 621,007 miliardi, a carico diretto dei fondi statali, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale;

Considerato, che la BEI finanzia, in tutto o in parte, progetti di competenza regionale, per l'importo complessivo di lire 719,630 miliardi;

Vista la nota n. 124784 del 24 aprile 1986, con la quale si comunica che con decreto del Ministro del tesoro n. 124784, in corso di registrazione alla Corte dei conti

viene recata la variazione in aumento per il 1986 al cap. 7090, per l'importo di L. 9.995.072.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto «Metanizzazione Friuli-FIO A», corrispondente al progetto n. 24 di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 9.995.072.000 è impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alla regione Friuli-Venezia Giulia per il progetto «Metanizzazione Friuli-FIO A».

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1986

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 330

86A5130

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 giugno 1986.

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e 7-11 maggio 1984. (Ordinanza n. 750/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 344/FPC/ZA del 12 settembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 18 settembre 1984, con la quale si disponeva il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal sisma del 29 aprile 1984, già prorogata dalla ordinanza n. 573/FPC/ZA del 29 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1985 e dalla ordinanza n. 655/FPC/ZA del 20 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986;

Vista la propria ordinanza n. 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1984, con la quale è stato disposto il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984, già prorogata da successive ordinanze ultima delle quali la n. 655/FPC/ZA del 20 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986;

Viste le proprie ordinanze n. 198/FPC/ZA del 2 maggio 1984, n. 204/FPC/ZA del 9 maggio 1984, n. 240/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985, n. 548/FPC/ZA del 28 maggio 1985, n. 626/FPC/ZA del 26 ottobre 1985 e n. 723/FPC/ZA del 23 aprile 1986 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 5 maggio 1984, n. 133 del 16 maggio 1984, n. 166 del 18 giugno 1984, n. 331 del 1° dicembre 1984, n. 104 del 4 maggio 1985, n. 129 del 3 giugno 1985, n. 259 del 4 novembre 1985 e n. 115 del 20 maggio 1986 concernenti l'individuazione dei comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984;

Visti i telegrammi n. 275/PC.GAB del 14 giugno 1986, n. 849/10 A/PC. del 14 giugno 1986, n. 121 Gab del 17 giugno 1986 e n. 490/70/PC del 18 giugno 1986 con i quali, rispettivamente i prefetti di Pescara, Isernia, Perugia e L'Aquila esprimono parere favorevole alle richieste, avanzate da numerosi sindaci delle relative province, di proroga del collocamento in aspettativa fino al 31 dicembre 1986;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle predette richieste e di estendere il collocamento in aspettativa anche ai sindaci dei comuni danneggiati dall'evento sismico del 7 ed 11 maggio 1984, individuati, da ultimo, con la citata ordinanza n. 723/FPC/ZA del 23 aprile 1986;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I sindaci dei comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile e 7 ed 11 maggio 1984, di cui agli elenchi delle ordinanze citate in premessa, ove rivestano la qualifica di dipendenti pubblici o privati, possono essere collocati in aspettativa fino al 31 dicembre 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A5179

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 122

Corso dei cambi del 27 giugno 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1521,900	1521,900	1522 —	1521,900	1521,90	1521,82	1521,750	1521,900	1521,900	1521,90
Marco germanico	686,750	686,750	686 —	686,750	686,75	686,75	686,750	686,750	686,750	686,75
Franco francese	215,300	215,300	215,50	215,300	215,30	215,28	215,270	215,300	215,300	215,30
Fiorino olandese	610 —	610 —	609,75	610 —	610 —	609,97	609,950	610 —	610 —	610 —
Franco belga	33,605	33,605	33,58	33,605	33,605	33,60	33,600	33,605	33,605	33,61
Lira sterlina	2313,600	2313,600	2314 —	2313,600	2313,60	2313,80	2314 —	2313,600	2313,600	2313,60
Lira irlandese	2074 —	2074 —	2073 —	2074 —	2074 —	2074,25	2074,500	2074 —	2074 —	—
Corona danese	185,310	185,310	185,20	185,310	185,31	185,33	185,350	185,310	185,310	185,30
Dracma	10,858	10,858	10,83	10,858	—	—	10,860	10,858	10,858	—
E.C.U.	1475,300	1475,300	1475,75	1475,300	1475,30	1475,65	1476 —	1475,300	1475,300	1475,30
Dollaro canadese	1094,500	1094,500	1094 —	1094,500	1094,50	1094,97	1095,450	1094,500	1094,500	1094,50
Yen giapponese	9,196	9,196	9,185	9,196	9,196	9,19	9,194	9,196	9;196	9,19
Franco svizzero	838,040	838,040	837,70	838,040	838,04	838,14	838,250	838,040	838,040	838,05
Scellino austriaco	97,675	97,675	97,70	97,675	97,675	97,68	97,700	97,675	97,675	97,67
Corona norvegese	201,500	201,500	201,40	201,500	201,50	201,57	201,650	201,500	201,500	201,50
Corona svedese	212,700	212,700	212,70	212,700	212,70	212,67	212,650	212,700	212,700	212,67
FIM	296,100	296,100	296 —	296,100	296,10	296,17	296,250	296,100	296,100	—
Escudo portoghese	10,090	10,090	10,12	10,090	10,09	10,11	10,140	10,090	10,090	10,09
Peseta spagnola	10,750	10,750	10,75	10,750	10,75	10,74	10,742	10,750	10,750	10,75
Dollaro australiano	1020 —	1020 —	1025 —	1020 —	1020 —	1019,25	1018,500	1020 —	1020 —	1020 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 giugno 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1521,825
Marco germanico	686,750
Franco francese	215,285
Fiorino olandese	609,975
Franco belga	33,602
Lira sterlina	2313,800
Lira irlandese	2074,250
Corona danese	185,330
Dracma	10,859
E.C.U.	1475,650
Dollaro canadese	1094,975
Yen giapponese	9,195
Franco svizzero	838,145
Scellino austriaco	97,687
Corona norvegese	201,575
Corona svedese	212,675
FIM	296,175
Escudo portoghese	10,115
Peseta spagnola	10,746
Dollaro australiano	1019,250

Media dei titoli del 27 giugno 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	79,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	100,250
» 6% » » 1972-87	99,175
» 9% » » 1975-90	101 —
» 9% » » 1976-91	100,750
» 10% » » 1977-92	103,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,125
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 7-1982/86	100,100
» » » » 1- 7-1983/86	99,900
» » » » 1- 8-1982/86	100,025
» » » » 1- 8-1983/86	99,925
» » » » 1- 9-1982/86	100,300
» » » » 1- 9-1983/86	100,125
» » » » 1-10-1982/86	100,475
» » » » 1-10-1983/86	100,625
» » » » 1-11-1982/86	101,200
» » » » 1-12-1982/86	101,650
» » » » 1- 1-1983/87	101,500
» » » » 1- 2-1983/87	101,375
» » » » 1- 3-1983/87	101,225
» » » » 1- 4-1983/87	101,550
» » » » 1- 5-1983/87	101,300
» » » » 1- 6-1983/87	102,100
» » » » 1-11-1983/87	101,550
» » » » 1-12-1983/87	101,500
» » » » 1- 1-1984/88	101,250
» » » » 1- 2-1984/88	100,850
» » » » 1- 3-1984/88	100,200
» » » » 1- 4-1984/88	100,475
» » » » 1- 5-1984/88	100,650
» » » » 1- 6-1984/88	101,900
» » » » 1- 7-1983/88	102,600
» » » » 1- 8-1983/88	101,500
» » » » 1- 9-1983/88	101,325
» » » » 1-10-1983/88	101,975
» » » » 1- 7-1990	98,700

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1990	98,600
» » » » 1- 9-1990	98,550
» » » » 1-10-1990	98,625
» » » » 1-11-1990	98,550
» » » » 1-11-1983/90	102,725
» » » » 1-12-1983/90	103,425
» » » » 1- 1-1984/91	102,950
» » » » 1- 2-1984/91	102,300
» » » » 1- 3-1984/91	101,075
» » » » 1- 4-1984/91	101,250
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,875
» » » » 1- 7-1984/91	100,550
» » » » 1- 8-1984/91	100,075
» » » » 1- 9-1984/91	100,125
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,550
» » » » 1-12-1984/91	100,175
» » » » 1- 1-1992	100,250
» » » » 1- 2-1992	99,075
» » » » 1- 2-1995	99,875
» » » » 1- 3-1995	97,875
» » » » 1- 4-1995	98,200
» » » » 1- 5-1995	98,475
» » » » 1- 6-1995	98,575
» » » » 1- 7-1995	99,050
» » » » 1- 8-1995	98,350
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50% 1-10-1986	100,525
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,625
» » » 12 % 1- 2-1988	101,575
» » » 12 % 1- 3-1988	101,775
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,225
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,400
» » » 12,50% 1-10-1988	102,825
» » » 12,50% 1-11-1988	102,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	112,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,050
» » » » 1983/90 11,50%	108,125
» » » » 1984/91 11,25%	108,375
» » » » 1984/92 10,50%	112,400
» » » » 1985/93 9,60%	104,350
» » » » 1985/93 9,75%	106,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M27066

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito per operazioni su titoli di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 20 giugno 1986, il Credito popolare salentino, soc. coop. a r.l., con sede in Lecce, è stato abilitato a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

86A5135

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società «Fiduciaria emiliana S.r.l.», in Reggio Emilia.

La società «Fiduciaria emiliana S.r.l.», con sede in Reggio Emilia, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

86A5089

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di magistero:

storia della filosofia moderna.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina veterinaria:

anatomia veterinaria sistematica e comparata II.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di magistero:

storia medioevale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:

storia del diritto romano.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:

geografia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia delle dottrine politiche.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

istituzioni di economia politica (biennale);
matematica generale;
tecnica del commercio interno e internazionale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A5117

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:

diritto pubblico dell'economia.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di ingegneria:

fisica I.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di lettere e filosofia.

codicologia.

Facoltà di magistero:

storia della linguistica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di agraria:

matematica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geografia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A5118

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) *X Crem A* - tubetto di crema da g 20, registrata al n. 5340 in data 2 ottobre 1951 e 2 novembre 1974, a nome della ditta Mitim S.r.l. in Monza (Milano) (Decreto di revoca n. 7414/R);

2) *Ossipirina* - 20 compresse, 10 supposte adulti e 10 supposte pediatriche, registrate rispettivamente ai numeri 19022, 19022/A e 19022/A.1 in data 3 febbraio 1968 e 13 giugno 178, a nome della ditta Rodimfarm S.r.l. in Milano (Decreto di revoca n. 7415/R);

3) *Pulmofaro* - 5 fiale da 2 ml (cod. 004056014), 8 fiale da 1 ml (cod. 004056026), registrate in data 7 novembre 1950, 3 giugno 1954, 12 luglio 1961 e 30 dicembre 1972, a nome della ditta La.Fa.Re. S.n.c. in Ercolano (Napoli) (Decreto di revoca n. 7416/R);

4) *Levadoline* - 2 compresse (cod. 019245012), 6 compresse (cod. 019245024) e 12 compresse (cod. 019245036), registrate in data 30 settembre 1961, 24 marzo 1964, 9 dicembre 1970 e 4 settembre 1981, a nome della ditta Bioindustria farmaceutici S.p.a. in Novi Ligure (Alessandria) (Decreto di revoca n. 7417/R);

5) *Etaverinfillina* - 6 fiale 3 ml (cod. 014794010), 20 compresse (cod. 014794022) e 10 supposte (cod. 014794034), registrata in data 10 febbraio 1959 a nome della ditta Biologici Italia S.r.l. in Lucca (Decreto di revoca n. 7418/R);

6) *Kelangin* sedativo - 6 supposte (cod. 006957017) e 20 compresse) cod. 006957029), registrata in data 28 aprile 1954, 22 febbraio 1961, 31 marzo 1964 e 19 febbraio 1968, a nome della ditta Laboratorio biologico chemioterapico Beta S.r.l. in Brescia (Decreto di revoca n. 7419/R);

7) *Viadol* - 2 compresse (cod. 019129016), 6 compresse (cod. 019129028) e 20 compresse (cod. 019129030), registrate in data 28 aprile 1979, 24 luglio 1980 e 20 gennaio 1984 a nome della ditta Maggioni farmaceutici S.p.a. in Milano (Decreto di revoca n. 7420/R);

8) *Energobios* - 10 bustine di granulato effervescente (cod. 016792018) e 20 confetti (cod. 016792020), registrata in data 6 settembre 1977, a nome della ditta Sit - Specialità igienico terapeutiche S.p.a. in Mede (Pavia) (Decreto di revoca n. 7421/R);

9) *Sedol* - 10 supposte g 2,5 per adulti (cod. 019846017) e 10 supposte g 1,5 per uso pediatrico (cod. 019846029), registrata in data 29 marzo 1963, a nome della ditta Officina farmaceutica fiorentina - Istituto biochimico in Viareggio (Lucca) (Decreto di revoca n. 7422/R);

10) *Dermas* - sciroppo g 180 (cod. 017496011), registrata in data 30 maggio 1960, a nome della ditta Officine farmacologiche lombarde S.n.c. in Milano (Decreto di revoca n. 7423/R);

11) *Dietifillina* - flacone × 15 ml di gocce (cod. 018707012) e 6 supposte (cod. 018707024), registrata in data 29 marzo 1961 e 17 luglio 1968, a nome della ditta Panthox e Burck S.p.a. in Milano (Decreto di revoca n. 7424/R);

12) *Ossamione* - 20 compresse (cod. 019769013), 10 supposte adulti (cod. 019769025) e 10 supposte per bambini (cod. 019769037), registrata in data 30 marzo 1962 e 13 giugno 1979, a nome della ditta Stabilimento chimico farmaceutico di L. Brocchieri S.r.l. in Roma (Decreto di revoca n. 7425/R);

13) *Colibeta* - 1 flacone × ml 100 di sciroppo (cod. 009533011) e 20 compresse (cod. 009533023), registrate in data 8 novembre 1954, a nome della ditta Laboratorio biologico chemioterapico Beta S.r.l. in Brescia (Decreto di revoca n. 7426/R);

14) *Pimadone* - 10 compresse (cod. 018788012), 10 supposte adulti (cod. 018788024) e 10 supposte per bambini (cod. 018788036), registrato in data 13 aprile 1961 e 26 luglio 1961, a nome della ditta Boniscontro e Gazzone del dottor M. Pensa e C. S.a.s. in Torino (Decreto di revoca n. 7427/R);

15) *Kellina* - 25 confetti (cod. 004703017), 12 supposte (cod. 004703029) e 6 fiale × ml 2 (cod. 004703031), registrata in data 16 aprile 1951, 11 agosto 1951, 7 marzo 1970 e 4 ottobre 1980 a nome della ditta Laboratori Ucb S.p.a. in Torino (Decreto di revoca n. 7428/R);

16) *Iodoibs* - 10 fiale × ml 1,5 (cod. 009549015), 12 fiale × ml 1,5 (cod. 009549027), 1 flacone di soluzione gocce uso orale ml 20 (cod. 009549039) ed 1 flacone di soluzione gocce uso orale ml 30 (cod. 009549041), registrata in data 1° giugno 1964 e 15 aprile 1979, a nome della ditta neoterapici Benvegna S.r.l. in Palermo (Decreto di revoca n. 7429/R);

17) *Piperjodina* - flacone soluzione gocce 50 ml (cod. 013111012), flacone soluzione gocce 25 ml (cod. 013111024) e 10 fiale iniettabili da 1 ml (cod. 013111036), registrata in data 1° giugno 1981, a nome della ditta I.R.B.I. S.p.a. in Pomezia (Roma) (Decreto di revoca n. 7430/R);

18) *Cellepar Cortex* - 6 fiale di liofilizzato «tipo 100» + 6 fiale di solvente (cod. 020546014), 10 fiale di liofilizzato «tipo 100» + 10 fiale di solvente (cod. 020546026), 6 fiale di liofilizzato «tipo 200» + 6 fiale di solvente (cod. 020546038) e 10 fiale di liofilizzato «tipo 200» + 10 fiale di solvente (cod. 020546040), registrato in data 5 giugno 1981, a nome della ditta Bergamon S.r.l. in Ariccia (Roma) (Decreto di revoca n. 7431/R).

Con decreti ministeriali 17 maggio 1986 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) *Trofozim Cortex* - 6 fiale liofilizzato + 6 fiale solvente tipo 100 (cod. 023117017), 10 fiale liofilizzaato + 10 fiale solvente tipo 100 (cod. 023117029), 6 fiale liofilizzato + 6 fiale solvente tipo 200 (cod. 023117031) e 10 fiale liofilizzate + 10 fiale solvente tipo 200 (cod. 023117043), registrate in data 18 settembre 1984, a nome della ditta Crinos - Industria farmacobiologica S.p.a. in Villaguardia (Como) (Decreto di revoca n. 7434/R);

2) *Neo-Miadenil* - 5 fiale liofilizzato + 5 fiale solvente (cod. 019315011), registrata in data 19 novembre 1974, a nome della ditta Francia Farmaceutici S.r.l. in Milano (Decreto di revoca n. 7435/R);

3) *Ritmonitral* - 20 confetti (cod. 008061018), registrata in data 29 dicembre 1971, 31 gennaio 1973, 2 luglio 1980 e 31 dicembre 1981, a nome della ditta Geyfarm - Industria chimico farmaceutica S.r.l. in Torre Pellice (Torino) (Decreto di revoca n. 7436/R);

4) *Stero B12 - Bruco 500* - 6 fiale polvere + 6 fiale solvente (cod. 018902015) registrata in data 17 ottobre 1962, a nome della ditta Farmaceutici Bruco S.r.l. in Ronco Scrivia (Genova) (Decreto di revoca n. 7437/R);

5) *Clorofil* - flacone da g 200 sciroppo (cod. 014035012), registrato in data 23 giugno 1958 e 28 luglio 1983, a nome della ditta Vis farmaceutici - Istituto scientifico delle Venezie S.p.a. in Padova (Decreto di revoca n. 7438/R);

6) *Saccarina con vit. B1* - 100 compresse (cod. 007328014), registrato in data 9 dicembre 1952, a nome della ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. in Roma (Decreto di revoca n. 7439/R);

7) *Uraseptine* - barattolo da g 150 di granulato (codice 008268017), registrato in data 9 dicembre 1975, a nome della ditta Lirca - Laboratori italiani ricerche chimiche e affini in Milano (Decreto di revoca n. 7440/R);

8) *Vicinque* - 6 fiale liofilizzate + 6 fiale solvente da 1,5 ml (cod. 001234083) e 10 fiale liofilizzate + 10 fiale solvente da 1,5 ml (cod. 001234095), registrate in data 20 dicembre 1984, a nome della ditta Istituto Franco Tosi S.p.a. in Milano (Decreto di revoca n. 7441/R);

86A4409

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Cassa conguaglio per il settore elettrico - Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL. Aliquote d'acconto per l'anno 1986. (Provvedimento n. 40/1986).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP numeri 27, 17, 54, 24 e 39 rispettivamente del 26 maggio 1981, del 27 maggio 1982, del 15 dicembre 1982, del 23 novembre 1983 e del 17 ottobre 1985;

Vista la nota del 6 maggio 1986 della commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL con la quale, in considerazione delle riduzioni del costo dei prodotti petroliferi, viene rappresentata l'esigenza di una riduzione delle aliquote di acconto del 10% a valere dal 1° gennaio 1986;

Tenuto conto dei principi generali in ordine alla decorrenza dei provvedimenti amministrativi;

Ritenuto che, comunque, le riduzioni di costo dei prodotti petroliferi sono intervenute successivamente alla data del 1° gennaio u.s. e che, in sede di definizione delle aliquote definitive per l'anno 1986, dovrà procedersi ai successivi conguagli;

Vista la nota n. 423 del 5 giugno 1986 della Cassa conguaglio per il settore elettrico, con la quale sono stati trasmessi i dati concernenti la diversa composizione produttiva delle singole imprese elettriche minori;

Sentita la Commissione centrale prezzi;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

A valere dal 1° luglio 1986 la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponderà alle sottoelencate imprese elettriche, a titolo di acconto e salvo conguaglio, un'integrazione tariffaria per ogni kWh venduto nella misura seguente:

SIPPIC - Capri (Napoli)	L./kWh	269
SEL - Lipari (Messina)	»	210
SMEDE - Pantelleria (Palermo)	»	291
SELIS - Lampedusa, Marettimo, Linosa (Palermo)	»	376
SEP - Ponza (Latina)	»	230
SIE - Isola del Giglio (Grosseto)	»	331
O. E. Accardi - Palermo	»	381
I.E. D'Anna Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	»	414
Az.El. Germano - Isole Tremiti	»	417
ICEL - Levanzo (Trapani)	»	600
Com. - Pozzomaggiore (Sassari)	»	19
S.I.C. - Cropani (Catanzaro)	»	29
COM. - Monti (Sassari)	»	45
S.E. Musellarese - Musellaro (Pescara)	»	117
F.lli Elmi - Grizzana (Bologna)	»	112
Ridolfi Dino - Palagnana (Lucca)	»	175
Pratola Peligna (L'Aquila)	»	56
O. Zecca - Ortona (Pescara)	»	140
SNIE - Nola (Napoli)	»	220

Roma, addì 26 giugno 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta:
ALTISSIMO

86A5260

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 1° luglio 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	231
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	625
Gasolio agricoltura	»	313
Petrolio agricoltura	»	302
Gasolio pesca e piccola marina	»	287
Petrolio pesca e piccola marina	»	277

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	524	527	530	533	536
Petrolio (*)	»	587	590	593	596	599
Olio comb. fluido	L./kg	299	302	305	308	311

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa e Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A5259

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributo alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 29 maggio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche che demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldature, tubi saldati, condotte di tubi saldati per acque e gas un contributo per rottamazione e per reinvestimento, per ogni tonnellata di capacità produttiva da stabilirsi sulla base dei criteri di cui al secondo comma del medesimo art. 4, nell'ambito della misura massima stabilita dallo stesso articolo;

Viste le proprie delibere del 28 novembre 1985 e del 13 febbraio e 15 aprile 1986;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal comitato tecnico in ordine alla richiesta di riesame del programma di reinvestimento proposta dalla Dalmine S.p.a. di Milano nella quale la società medesima chiede — nell'eventualità in cui il programma di reinvestimento consistente nella partecipazione Dalmine insieme con altre imprese al consorzio per la rilevazione degli stabilimenti F.I.T. Ferrotubi di Sestri Levante e di Corbetta non dovesse realizzarsi — l'approvazione, in alternativa, di un nuovo piano di investimenti, con l'impegno comunque di destinare, qualora la rilevazione degli stabilimenti F.I.T. si realizzasse, il contributo per reinvestimento al suddetto progetto;

Considerato che con la delibera del 28 novembre 1985 questo comitato aveva concesso un contributo unitario di reinvestimento, nei limiti massimi consentiti dalla legge, per un importo totale di 13.580,88 milioni di lire unicamente con l'obiettivo specifico di realizzare la partecipazione dell'impresa al consorzio per la rilevazione degli stabilimenti F.I.T. Ferrotubi, la cui attuabilità non risulta, al momento, pregiudicata;

Considerato che la richiesta della società non esprime una manifestazione di volontà univoca, fondandosi essa, invece, su di una scelta alternativa (realizzazione di un programma diverso) basata sull'eventualità di una presunta sussistenza di presupposti e di fatti;

Considerato, pertanto, che la richiesta della società muove da presupposti, attualmente non verificati e non verificabili, e che questa appare, quindi, intempestiva rispetto alla situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Per i motivi espressi in premessa, la richiesta di riesame del programma di reinvestimento proposta dalla Dalmine S.p.a. di Milano non è accolta.

Roma, addì 29 maggio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A5103

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazioni al decreto del Ministro presidente dell'AIMA 25 marzo 1986 concernente la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il D.P.Az. 25 marzo 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1986 con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera relativamente all'anno 1986;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 14 novembre 1984 con il quale venivano stabiliti i criteri e modalità per la concessione della stessa indennità di cui sopra relativamente all'anno 1984;

Considerato che la limitazione dei fondi disponibili non ha consentito il pagamento dell'indennità a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta in applicazione delle norme recate dal decreto ministeriale 8 novembre 1984;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in data 6 giugno 1986 con la quale si è decisa l'estensione dell'operatività del D.P.Az. 25 marzo 1986 anche alle domande di pagamento dell'indennità di abbandono della produzione lattiera presentate conformemente a quanto previsto dal citato decreto ministeriale 8 novembre 1984;

Vista la citata delibera del consiglio di amministrazione della A.I.M.A. con la quale vengono prorogati taluni dei termini indicati nel D.P.Az. 25 marzo 1986;

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza alla integrazione del D.P.Az. 25 marzo 1986;

Decreta:

Art. 1.

Le domande a suo tempo presentate agli organi regionali da parte dei produttori ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 1984 possono essere incluse negli elenchi di pagamento di cui all'art. 6 del D.P.Az. 25 marzo 1986 a condizione che, i beneficiari stessi abbiano già provveduto all'abbattimento dei capi e/o alla loro sostituzione nei tempi e secondo i criteri e le norme indicate nel citato decreto ministeriale 8 novembre 1984, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 3 del D.P.Az. 25 marzo 1986 relativo alla presentazione delle domande da parte dei richiedenti l'indennità di abbandono della produzione lattiera è prorogato al 30 giugno 1986.

Art. 3.

Il termine di cui all'art. 4 del D.P.Az. 25 marzo 1986 relativo all'istruttoria delle domande presentate è prorogato al 31 luglio 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1986

p. *Il Ministro presidente:* ZURLO

86A5165

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo, seconda fascia

Con decreti ministeriali in data 24 febbraio 1986 e 28 aprile 1986, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 1° aprile 1986, registro 22 Istruzione, foglio 93 e il 30 maggio 1986, registro n. 43-44, foglio 390-400 e foglio 1-13, sono state costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi di professore universitario di ruolo, seconda fascia, di cui ai decreti ministeriali 24 maggio 1984 e 20 luglio 1984 (pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 4 agosto 1984) e 18 ottobre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984).

Gruppo n. 9

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Romano Alberto, università Torino;
Roversi Monaco Fabio Alberto, università Bologna;
Merusi Fabio, università Pisa;
Rossi Giampaolo, università Perugia;
Spagnuolo Vigorita Vincenzo, università Napoli.

Professori associati:

Follieri Enrico, università Chieti;
Cossu Giovanni, università Cagliari;
Pampanin Mario, università Pavia;
Esposito Enrico, università Chieti.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Assini Nicola, università Firenze;
Bartolomei Franco, università Macerata;
Verbari Giovanni Battista, università Trieste;
Barettoni Arleri Alberto, Roma «La Sapienza»;
Galateria Luigi, Roma «La Sapienza».

Professori associati:

Dal Negro Gaetano, università Napoli;
Masucci Alfonso, Istituto orientale Napoli;
Bazoli Giovanni, università cattolica Milano;
Caputi Jambrenghi Vincenzo, università Bari.

Gruppo n. 11

DIRITTO TRIBUTARIO

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Fantozzi Augusto, Roma «La Sapienza»;
Perrone Leonardo, Roma «La Sapienza»;
Marongiu Giovanni, università Genova.

Professori associati:

Ferlazzo Natoli Luigi, università Messina;
Ardizzone Gaetano, università Perugia.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Glendi Cesare, università Sassari;
Moschetti Francesco, università Venezia;
De Mita Enrico, università cattolica Milano.

Professori associati:

Ciani Arnaldo, università Ancona;
Ruju Salvator Lorenzo, università Sassari.

Gruppo n. 21

STORIA CONTEMPORANEA

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Arfè Gaetano, università Firenze;
Varni Angelo, università Ferrara;
Decleva Enrico, università Milano;
Ugolini Romano, università Perugia;
Procacci Giuliano, università Firenze.

Professori associati:

Arru Angelina, istituto orientale Napoli;
Gallerano Nicola, università Sassari;
Cerrato Rocco, università Urbino;
Amato Pasquale, università Messina.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Agosti Aldo, università Torino;
De Felice Renzo, Roma «La Sapienza»;
Veneruso Danilo, università Genova;
Izzo Luigi, università Napoli;
Avagliano Lucio, università Salerno.

Professori associati:

Borzomati Pietro, Roma «La Sapienza»;
Pecorari Paolo, università Padova;
Lacaita Giacomo Carlo, università Milano;
Treves Anna Lisa, università Chieti.

Gruppo n. 37

DEMOGRAFIA

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Grazia Resi Bruno, Roma «La Sapienza»;
Colini Antonio,Roma «La Sapienza»;
Santini Antonio, università Firenze.

Professori associati:

Chinnici Giorgio, università Palermo;
Rovida Salvatore, università Genova.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Di Comite Luigi, università Bari;
Petrioli Luciano, università Siena.

Professori associati:

Bonaguidi Alberto, università Pisa;
Bonarini Franco, università Padova.

Gruppo n. 118

PSICOLOGIA SOCIALE E DELLO SVILUPPO

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Stella Silvio, università Torno;
Peri Giovanni, università cattolica Milano;
Girard Giorgio, università Torino;
Banissoni Maria, Roma «La Sapienza»;
Pizzamiglio Luigi, Roma «La Sapienza».

Professori associati:

Kaneklin Cesare, università cattolica Milano;
Nunziante Cesaro Adele, università Napoli;
D'Alessio Maria, Roma «La Sapienza»;
Parisi Marinella, università Cagliari.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Morino Abbele Francesca, università Firenze;
Capozza Dora, università Padova;
Montanini Manfredi Marta, università Parma;
Palmonari Augusto, università Bologna;
Battacchi Marco, università Bologna.

Professori associati:

Majer Vincenzo, università Padova;
Genta Maria Luisa, università della Calabria;
Secchiaroli Gianfranco, università Bologna;
Arfelli Galli Anna, università Macerata.

Gruppo n. 145

MICROBIOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Varrone Stelio, università Napoli;
Bergamini Ettore, università Pisa;
Baccino Francesco Maria, università Torino;
Puca Giovanni Alfredo, università Napoli;
Pezzi Renato, Roma «La Sapienza».

Professori associati:

Marconi Pierfrancesco, università Perugia;
Torrielli Mario, università Torino;
Gabbrielli Gabriele, università Messina;
Villa Maria Luisa, università Milano.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Calegari Letizia, università Genova;
Montanaro Lucio, università Bologna;
Mastroeni Pasquale, università Messina;
Fabio Ugo, università Modena;
Bendinelli Mauro, università Pisa.

Professori associati:

Fornieri Claudio, università Modena;
De Carneri ivo, università Pavia;
Bertoloni Giulio, università Padova;
Montecucco Cesare, università Padova.

Gruppo n. 150

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Canziani Fabio, università Palermo;
Giordano Giuseppe Giulio, università Napoli;
Barbiero M. Carmela, università Napoli.

Professori associati:

Calamoneri Filippo, università Messina;
Rosano Marinella, Roma «La Sapienza».

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Sirigatti Saulo, università Siena;
Busnelli Claudio, Roma «La Sapienza»;
Tampieri Giorgio, università Trieste.

Professori associati:

Faina Maria Paola, università Perugia;
Lenti Carlo, università Milano.

Gruppo n. 158

BIOLOGIA GENERALE

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Cognetti Giuseppe, università Pisa;
Marchetti Roberto, università Milano;
Moroni Antonio, università Parma;
Faranda Francesco Maria, università Messina.

Professori associati:

Chimenz Carla, Roma «La Sapienza»;
Sertorio Zunini Tecla, università Genova;
Torchio Menico, università Pavia.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Bullini Luciano,Roma «La Sapienza»;
Tadini Vitagliano Giovanna, Roma «La Sapienza»;
Renzoni Aristeo, università Siena;
Ferrarini Erminio, università Siena.

Professori associati:

Di Stefano Lucio, università Palermo;
Chiaudani Giuseppe, università Milano;
Ferraguti Marco, università Milano.

Gruppo n. 165

GEOLOGIA APPLICATA

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Pozzi Renato, università Milano;
Federici Paolo Roberto, università Pisa;
Barrocu Giovanni, università Cagliari.

Professori associati:

Boenzi Federico, università Bari;
Mantovani Franco, università Ferrara.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Belloni Severino, università Milano;
Ciabatti Mario, università Bologna;
Francani Vincenzo, politecnico di Milano.

Professori associati:

Forti Paolo, università Bologna;
Antonelli Renzo, università Padova.

Gruppo n. 198

CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Graziosi Franco,Roma «La Sapienza»;
Paparo Frontali Laura, Roma «La Sapienza»;
Renzini Giulio, Roma «La Sapienza».

Professori associati:

Ranzi Lebano Bianca Maria, università Milano;
Canepari Pietro, università Verona.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Pernice Antonio, università Messina;
Mazzoni Aldo, università Bologna;
Silvestri Luigi, Roma «La Sapienza».

Professori associati:

Carlone Nicola, università Torino;
Corallini Alfredo, università Ferrara.

Gruppo n. 219

ESTIMO

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Fattinnanzi Enrico, università Reggio Calabria;
Realfonzo Almerico, università Bari;
Carrer Pietro, università Firenze.

Professori associati:

Fabbri Luciano, università Firenze:
Gabba Alberto, politecnico di Milano.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Michieli Igino, università Padova;

Professori associati:

Roscelli Riccardo, politecnico di Torino;
Molino Aldo, università Reggio Calabria.

Gruppo n. 224

GEOLOGIA APPLICATA

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Cotecchia Vincenzo, università Bari;
Nicotera Pasquale, università Napoli;
De Riso Roberto, università Napoli.

Professori associati:

Del Prete Mario, università Tuscia (VT);
Nanni Torquato, università Ancona.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Grassi Damiano, università Basilicata (PZ);
Roda Cesare, università Udine;
Valentini Giovanni, Roma «La Sapienza».

Professori associati:

Tacconi Paolo, università Firenze;
Genevois Rinaldo, Roma «La Sapienza».

Gruppo n. 234

INGEGNERIA SANITARIA

Membri effettivi.

Professori ordinari:

De Fraja Frangipane Eugenio, politecnico di Milano;
Bonomo Luca, politecnico di Milano;
Mendia Luigi, università Napoli.

Professori associati:

Berbenni Paolo, università Pavia;
Nurizzo Costantino, politecnico di Milano.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Cinelli Francesco, università Pisa;
Urbini Giordano, università Pavia.

Professori associati:

Durio Paolo, università Torino;
D'Antonio Giuseppe, università Napoli.

Gruppo n. 249

TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Tomelleri Valentino, università Padova;
Unguendoli Marco, università Bologna;
Astori Bruno, politecnico di Torino.

Professori associati:

Mussio Luigi, politecnico di Milano;
Falchi Elio, università Cagliari.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Fondelli Mario, università Firenze;
Galetto Riccardo, università Pavia;
Togliatti Giovanna, politecnico di Milano.

Professori associati:

Vitelli Enrico, università Napoli;
Messana Agostino, università Palermo.

Gruppo n. 252

ANALISI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Muscarà Calogero,Roma «La Sapienza»;
Indovina Francesco, istituto architettura Venezia;
Folin Marino, istituto architettura Venezia;
Ceccarelli Paolo, istituto architettura Venezia;
Archibugi Franco, università Napoli.

Professori associati:

Morandi Maurizio, università Chieti;
Potenza Russo Perez Stefania, istituto architettura Venezia;
Di Paola Francesco, università Reggio Calabria;
Capitani Giancarlo, politecnico di Milano.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Dematteis Giuseppe, politecnico di Torino;
Fusco Girard Luigi, università Napoli.

Professori associati:

Cavalli Manlio, Roma «La Sapienza»;
Pizzati Alberto, politecnico di Milano;
Zevi Maria, Roma «La Sapienza»;
Mura Pietro Mario, università Reggio Calabria.

Gruppo n. 254

UNIFICAZIONE EDILIZIA E PREFABBRICAZIONE

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Segoni Roberto, università Firenze;
Zanuso Marco, politecnico di Milano;
La Creta Rosa, università Reggio Calabria.

Professori associati:

Bazzanella Liliana, politecnico di Torino;
Capasso Aldo, università Napoli.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Mango Roberto, università Napoli;
Gangemi Gambardella Virginia, università Napoli.

Professori associati:

Gravagnuolo Alfredo, università Napoli;
Brancato Francesco Saverio, università Palermo.

Gruppo n. 255

TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA

Membri effettivi.

Professori ordinari:

Zaffagnini Mario, università Firenze;
Donato Franco, università Chieti;
D'Alessandro Massimo, Roma «La Sapienza»;
Nardi Guido, politecnico di Milano.

Professori associati:

Bentivegna Vincenzo, università Firenze;
Manfron Vittorio Oreste, istituto architettura Venezia;
Scarpini Giacomo, politecnico di Milano.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

Crespi Grisotti Raffaella, politecnico di Milano;
Sinopoli Gera Minucci Nicola, istituto architettura Venezia.

Professori associati:

Orlacchio Domenico, università Napoli;
Morabito Giovanni, Roma «La Sapienza»;
Seassaro Alberto, politecnico di Milano.

Gruppo n. 257

DISEGNO

Membri effettivi.

Professori ordinari:

De Fiore Gaspare, università Genova;
Filosto Rosario, università Palermo;
Mezzetti Carlo, università Ancona;
Saccardi Ugo, università Firenze;
Oreglia Mario, politecnico di Torino.

Professori associati:

Dalu Marino, università Cagliari;
Filizzola Cosimo, università Palermo;
Bentivegna Adriano, Roma «La Sapienza»;
Arnaboldi Mario, politecnico di Milano.

Membri supplenti.

Professori ordinari:

De Playsant Perugini Uga, Roma «Tor Vergata»;
Fano Gaetano, università Bari;
Sanso, Fernando, politecnico di Milano;
Pieri Lamberto, università Bologna;
Birardi Giuseppe, Roma «La Sapienza».

Professori associati:

Penta Rosa, università Napoli;
Casanova Roberto, università Bari;
Scolari Massimo, istituto architettura Venezia;
Manzoni Giorgio, università Trieste.

Inoltre sono state effettuate le seguenti sostituzioni:

Gruppo n. 201

Membro effettivo professori ordinari:

Rossi Giovanni, università di Cagliari,
al posto di Del Fà Clemente, deceduto.

Gruppo n. 265

Membro effettivo professori ordinari:

Resmini Pier Paolo, università di Milano,
al posto di Florenzano Gino, deceduto.

Il Ministero provvederà a far trasmettere ai nuovi componenti delle commissioni i titoli già inviati dai candidati ai commissari sostituiti.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professore universitario ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (eguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata da un elenco delle stesse e di un curriculum della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 24 maggio 1984 (entro il decimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costitutivo della commissione giudicatrice del concorso).

Per quanto riguarda la prova didattica nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa con i titoli del candidato prevista dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, i candidati stessi devono inserire in ciascun plico da inviare ai commissari una lettera con l'indicazione della disciplina prescelta per la lezione ed inviare nel contempo copia di detta lettera all'Ufficio III - Direzione generale istruzione universitaria - Ministero della pubblica istruzione.

86A4998

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a tre posti di esperto (area legale), riservato a laureati in giurisprudenza in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte II - del 16 giugno 1986 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/70458 del 18 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1986, registro n. 3, Monopoli, foglio n. 86, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato un solo vincitore del concorso citato in epigrafe (ottava qualifica funzionale), indetto con decreto ministeriale n. 00/68250 del 24 ottobre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985.

86A5034

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a due posti di vice dirigente tecnico, riservato ai laureati in chimica industriale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte II - del 16 giugno 1986 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pubblicato il decreto ministeriale n. 00/70086 del 18 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1986, registro n. 3, Monopoli, foglio n. 87, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso citato in epigrafe (settima qualifica funzionale), indetto con decreto ministeriale n. 00/69583 del 2 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 27 settembre 1984.

86A5035

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a sei posti di collaboratore tecnico, riservato a periti industriali «per la meccanica» o «per la meccanica di precisione» o «per la metalmeccanica» o «per la termotecnica» o «per l'elettrotecnica» per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte II - del 16 giugno 1986 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pubblicato il decreto ministeriale n. 00/60450 del 28 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1986, registro n. 3, Monopoli, foglio n. 111, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso citato in epigrafe (sesta qualifica funzionale), indetto con decreto ministeriale n. 00/71060 del 5 gennaio 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 25 ottobre 1984.

86A5036

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a venticinque posti di collaboratore, riservato a ragionieri e periti commerciali per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e per la manifattura tabacchi di Rovereto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte II - del 16 giugno 1986 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 00/60990 del 20 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1986, registro n. 3, Monopoli, foglio n. 191, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati soltanto cinque vincitori del concorso citato in epigrafe (sesta qualifica funzionale), indetto con decreto ministeriale n. 00/70132 del 7 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 27 settembre 1984.

86A5037

Avviso relativo alla pubblicazione della dichiarazione di diserzione del concorso, per esami, a tre posti di esperto (area marketing)

Si rende noto che nel suupplemento al Bollettino ufficiale - parte II - del 16 giugno 1986 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/67935 del 18 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1986, registro n. 3, Monopoli, foglio n. 136, con il quale è stato dichiarato deserto il concorso citato in epigrafe (ottava qualifica funzionale), indetto con decreto ministeriale n. 00/68251 del 25 ottobre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985.

86A5038

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad otto posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 33.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad otto posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 33.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nichelino (Torino).

86A5110

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di responsabile del servizio assistenza sanitaria integrativa di base presso l'unità sanitaria locale n. 64.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di responsabile del servizio assistenza sanitaria integrativa di base (posizione apicale) presso l'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bra (Cuneo).

86A5111

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

tre posti di infermiere professionale per il C.P.S.;
un posto di ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il 25 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. presso l'ospedale di Luino (Varese).

86A5147

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 9

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L., in Saronno (Varese).

86A5078

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di primario medico di medicina generale;
un posto di operatore professionale collaboratore (ostetrica);
sette posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. presso l'ospedale Beldosso in Longone al Segrino (Como).

86A5146

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47

Sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di direttore sanitario del presidio ospedaliero;
due posti di biologo coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale dell'U.S.L. in Mantova.

86A5074

Revoca del concorso ad un posto di assistente medico di pediatria presso l'unità sanitaria locale n. 60

E revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di pediatria presso l'unità sanitaria locale n. 60 di Vimercate, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1986.

86A5152

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di primario ospedaliero di psichiatria - centro igiene mentale - area funzionale di medicina;
un posto di direttore amministrativo capo servizio - settore affari generali;
un posto di direttore amministrativo capo servizio - settore economico finanziario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Chioggia (Venezia).

86A5075

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di assistente medico di medicina generale;
un posto di assistente medico di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Genova.

86A5108

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di veterinario dirigente - area igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria a tempo pieno, per il SIMAP.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi, dell'U.S.L., in Castelsangiovanni (Piacenza).

86A5079

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

due posti di operatore professionale collaboratore - geometra, nell'ambito del personale di vigilanza ed ispezione;

un posto di operatore professionale collaboratore - perito industriale per la sicurezza, nell'ambito del personale di vigilanza ed ispezione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piacenza.

86A5153

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di dirigente sanitario di medicina del lavoro a tempo pieno;

un posto di fisico collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

86A5109

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - educatore professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 41

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - educatore professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 41.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Riccione (Forlì).

86A5151

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;

un posto di assistente tecnico programmatore - C.E.D.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. n. 38 - ufficio concorsi dell'U.S.L. Piana di Lucca.

86A5149

Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 10/A.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 10/A.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale - ufficio concorsi - presso il presidio ospedaliero dell'U.S.L. in Firenze.

86A5194

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/A.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di ortopedia per l'area funzionale di chirurgia;

due posti di assistente medico di medicina generale per l'area funzionale di medicina;

un posto di farmacista coadiutore;

due posti di fisico collaboratore;

un posto di operatore professionale coordinatore - capo sala;

quattordici posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

cinque posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - perito chimico;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - perito industriale con specializzazione in elettrotecnica o in elettronica industriale.

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere (in ingegneria elettronica o elettrotecnica);

un posto di ingegnere (in ingegneria chimica);

un posto di ingegnere (in ingegneria meccanica);

un posto di ingegnere (in ingegneria civile/indirizzo edile).

Ruolo tecnico:

un posto di assistente tecnico (geometra).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro tale termine gli aspiranti che hanno già inoltrato domanda di partecipazione ai predetti concorsi hanno facoltà di integrare la documentazione già presentata.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale - ufficio concorsi - presso il presidio ospedaliero dell'U.S.L. in Firenze.

86A5195

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

Ruolo sanitario:

un posto di operatore professionale dirigente;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - perito chimico vigilanza e ispezione;
un posto di assistente anestesista;
due posti di assistenti nefrologia;
un posto di coadiutore sanitario addetto al servizio n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Castelfranco di Sotto (Pistoia).

86A5150

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

ventotto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;

sei posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;

un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina per l'U.O. di psichiatria;

un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina per l'U.O. di immunoematologia;

un posto di fisico collaboratore;

un posto di primario ospedaliero di urologia;

un posto di primario ospedaliero di nefrologia;

un posto di primario ospedaliero di medicina generale;

un posto di operatore tecnico - necroforo;

un posto di veterinario collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. di amministrazione del personale dell'U.S.L., in Grosseto.

86A5076

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di farmacista dirigente;

un posto di farmacista coadiutore;

un posto di veterinario collaboratore;

due posti di collaboratore amministrativo;

due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L., in Macerata Feltria (Pesaro-Urbino).

86A5077

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di assistente medico di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale BA/10

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale BA/10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Bari.

86A5112

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, presidio ospedaliero «S. Barbara» di Rogliano, a:

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica;
tredici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Rogliano (Cosenza).

86A5148

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Area funzionale di chirurgia:

un posto di assistente di neurochirurgia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia per la prima omonima divisione.

Area funzionale di medicina:

un posto di assistente di malattie infettive.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

86A5073

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige alle note allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro». (Decreto pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 1986).

Nella seconda nota all'art. 10 della tabella annessa al decreto citato in epigrafe è stato trascritto il testo dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella stesura originaria, in vigore fino al 28 novembre 1984.

Il testo del medesimo art. 57 è stato sostituito, con effetto dal 29 novembre 1984, dall'art. 6, comma 10, della legge 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore) con il seguente:

«Art. 57 *(Esenzioni fiscali ed onorari professionali).* — Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le L. 600.000, nonché i provvedimenti di cui all'art. 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.

È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge».

86A5230

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 90.000**
- semestrale . . . . . **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 180.000**
- semestrale . . . . . **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 75.000**
- semestrale . . . . . **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 285.000**
- semestrale . . . . . **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . **L. 600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . **L. 82.000**
Abbonamento semestrale . . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221